

11144 540/31

R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO  
IN VENEZIA

STATUTO  
REGOLAMENTI, PROGRAMMI  
E  
NORME PER LE LAUREE



Pubbl. Off. 540/31

R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO  
IN VENEZIA

---

**STATUTO**  
REGOLAMENTI, PROGRAMMI  
E  
NORME PER LE LAUREE



VENEZIA  
STAB. TIP.-LIT. SUCCESS. M. FONTANA  
1905



**VITTORIO EMANUELE II.**

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, reggente il Ministero di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo ;

Art. 1. — È approvato lo Statuto annesso al presente Decreto, concordato fra il Ministero di agricoltura, industria e commercio, la Provincia, il Comune e la Camera di commercio di Venezia per la fondazione in Venezia di un Istituto, il quale assumerà il titolo di REGIA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO. Essa sarà mantenuta, amministrata e diretta in conformità di detto Statuto e delle rispettive deliberazioni dei corpi fondatori.

Art. 2. — È assegnata, a decorrere dal corrente anno 1868, sul capitolo 15 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, la somma di Lire diecimila annue (lire 10,000) a titolo di sussidio alla suddetta Scuola.

Art. 3. — È fatta facoltà al Consiglio della R. Scuola, d'imporre e riscuotere a proprio vantaggio quelle tasse scolastiche, ch'esso stimerà opportune.

Le tasse pel conferimento dei diplomi pei rispettivi insegnamenti, saranno determinate e riscosse dal Governo in conformità delle Leggi e dei Regolamenti.

Art. 4. — Con altro nostro Decreto saranno approvati i programmi d'insegnamento e le norme da osservarsi negli esami e nel conferimento dei diplomi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Firenze addì, 6 Agosto 1868*

VITTORIO EMANUELE

BROGLIO

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, approvata dal Senato del Regno, per la pubblica istruzione, vengono le disposizioni di seguito indicate a emanare.

Art. 1. — Il presente regolamento è approvato in tutto e per tutto dal Senato del Regno, dal Consiglio di Stato, dal Consiglio superiore di Giustizia, dal Consiglio superiore di Agricoltura, Industria e Commercio, dal Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, dal Consiglio superiore di Sanità, dal Consiglio superiore di Guerra e Marina, dal Consiglio superiore di Fianze, dal Consiglio superiore di Agricoltura, Industria e Commercio, dal Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, dal Consiglio superiore di Sanità, dal Consiglio superiore di Guerra e Marina, dal Consiglio superiore di Fianze.

Art. 2. — Il presente regolamento è approvato in tutto e per tutto dal Senato del Regno, dal Consiglio di Stato, dal Consiglio superiore di Giustizia, dal Consiglio superiore di Agricoltura, Industria e Commercio, dal Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, dal Consiglio superiore di Sanità, dal Consiglio superiore di Guerra e Marina, dal Consiglio superiore di Fianze.

Art. 3. — Il presente regolamento è approvato in tutto e per tutto dal Senato del Regno, dal Consiglio di Stato, dal Consiglio superiore di Giustizia, dal Consiglio superiore di Agricoltura, Industria e Commercio, dal Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, dal Consiglio superiore di Sanità, dal Consiglio superiore di Guerra e Marina, dal Consiglio superiore di Fianze.

Art. 4. — Il presente regolamento è approvato in tutto e per tutto dal Senato del Regno, dal Consiglio di Stato, dal Consiglio superiore di Giustizia, dal Consiglio superiore di Agricoltura, Industria e Commercio, dal Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, dal Consiglio superiore di Sanità, dal Consiglio superiore di Guerra e Marina, dal Consiglio superiore di Fianze.

Art. 5. — Il presente regolamento è approvato in tutto e per tutto dal Senato del Regno, dal Consiglio di Stato, dal Consiglio superiore di Giustizia, dal Consiglio superiore di Agricoltura, Industria e Commercio, dal Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, dal Consiglio superiore di Sanità, dal Consiglio superiore di Guerra e Marina, dal Consiglio superiore di Fianze.

Art. 6. — Il presente regolamento è approvato in tutto e per tutto dal Senato del Regno, dal Consiglio di Stato, dal Consiglio superiore di Giustizia, dal Consiglio superiore di Agricoltura, Industria e Commercio, dal Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, dal Consiglio superiore di Sanità, dal Consiglio superiore di Guerra e Marina, dal Consiglio superiore di Fianze.

Art. 7. — Il presente regolamento è approvato in tutto e per tutto dal Senato del Regno, dal Consiglio di Stato, dal Consiglio superiore di Giustizia, dal Consiglio superiore di Agricoltura, Industria e Commercio, dal Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, dal Consiglio superiore di Sanità, dal Consiglio superiore di Guerra e Marina, dal Consiglio superiore di Fianze.

**ULTERIORI DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

*Nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 187 del 10 Agosto 1905, venne pubblicato il seguente Decreto:*

**IL MINISTRO D' AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO**

Visto l'art. 4 del R. Decreto in data 26 novembre 1903, n. 476, che autorizza il ministro di agricoltura, industria e commercio a dettare le norme per il conferimento del diploma di laurea nelle R. scuole superiori di commercio in Bari, Genova e Venezia;

Visto il R. decreto in data 19 gennaio 1905, n. 19;

Visto il decreto Ministeriale dell'11 febbraio 1905, n. 3844, che approva il regolamento per gli esami di laurea nelle R. scuole superiori predette;

Ritenuto che al conseguimento del diploma di laurea sono - in virtù dei sopra ricordati R. decreti - ammessi tutti coloro che hanno compiuto il corso degli studi nelle R. scuole superiori predette dall'epoca della loro istituzione ad oggi e vi hanno conseguito il certificato finale di licenza;

Considerato che tale concessione di conseguire il diploma di laurea sarebbe in massima parte privata di effetto, stante il tempo trascorso dal compimento degli studi, se anche i più antichi licenziati delle R. scuole dovessero ora presentarsi agli esami di laurea, mentre i licenziati stessi hanno generalmente, con l'esercizio del commercio, od in pubblici o privati impieghi, dato prova pratica degli studi fatti;

Considerando che la idoneità a conseguire il diploma di laurea può per gli antichi licenziati essere degnamente comprovata con l'esame delle pubblicazioni fatte e dei titoli e documenti di carriera o di professione;

Ritenuta la convenienza che il giudizio sulle pubblicazioni e sui titoli dei candidati sia dato con unicità di criteri;

**Decreta :**

*Articolo unico*

Al decreto Ministeriale dell'11 febbraio 1905 sono aggiunti i seguenti articoli:

**Art. 18.**

Tuttavia coloro che hanno, da oltre un quinquennio, conseguito il certificato di licenza in una delle R. scuole superiori di commercio in Bari, Genova e Venezia sono ammessi a conseguire, nel triennio 1905-1906-1907, il diploma di laurea, presentando alla Commissione di cui al successivo articolo, le pubblicazioni fatte, ovvero i documenti relativi alla carriera percorsa in pubbliche od in private Amministrazioni, o i certificati delle Camere di commercio del Regno o di altre autorità comprovanti l'esercizio di aziende industriali e commerciali in Italia o all'estero, od in generale qualsiasi altro documento atto a dimostrare l'applicazione degli studi percorsi nelle R. scuole superiori di commercio.

**Art. 19.**

La Commissione per l'esame dei titoli dei candidati di cui al precedente articolo sarà annualmente composta di tre delegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio e di due delegati del Consiglio direttivo di ciascuna delle tre scuole superiori di commercio.

La Commissione elegge nel suo seno il proprio presidente.

La Commissione si adunerà presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio nei mesi di novembre e dicembre dei tre anni stabiliti dall'art. 18.

Ai componenti della Commissione saranno assegnati, a titolo di propine, i sette decimi delle tasse pagate dai candidati a termini del successivo art. 21 n. 3 del presente regolamento. Gli altri tre decimi delle tasse stesse saranno devoluti alle Scuole da cui provengono i singoli candidati.

**Art. 20.**

Nel mese di agosto di ciascuno dei tre anni sopraindicati, gli aspiranti al diploma di laurea presenteranno al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per mezzo della direzione della R. scuola in cui hanno compiuti i loro studi:

1° la domanda in carta da bollo da L. 1.20 per l'ammissione alla sessione per il conseguimento del diploma;

2° il certificato di licenza conseguita nella R. scuola superiore di commercio in una sessione di esami anteriore all'anno scolastico 1899-1900;

3° la quietanza della tassa di L. 100, pagata alla segreteria della scuola;

4° i documenti, certificati e pubblicazioni di cui all'art. 18 del presente decreto;

5° il certificato d'immunità penale;

6° il certificato di buona condotta;

7° un elenco in doppio esemplare di tutti i documenti presentati.

Una copia del detto elenco controfirmato dal direttore della R. scuola sarà restituita al candidato.

I documenti di cui ai nn. 5 e 6 debbono avere data non anteriore al 1° giugno dell'anno in cui il candidato si presenta alla sessione di laurea.

Tali documenti non sono richiesti per coloro che, al momento della presentazione della domanda, sono impiegati in una pubblica Amministrazione.

La direzione della scuola, verificata la regolarità dei documenti prodotti dai candidati, li trasmette al Ministero d'agricoltura, industria e commercio non più tardi del 15 settembre di ciascun anno.

**Art. 22.**

La Commissione esaminati i titoli dei candidati, giudica a maggioranza di voti sull'idoneità di ciascuno di essi a conseguire il diploma di laurea.

Art. 23.

Il giudizio dato dalla Commissione sarà, appena terminata la sessione, comunicato al presidente del Consiglio direttivo della scuola da cui proviene il candidato, perchè sia rilasciato il diploma di laurea, nei modi e con le forme di cui all'art. 14.

Art. 24.

Il candidato che non sia stato ritenuto idoneo al conseguimento del diploma di laurea potrà ripresentarsi alle successive sessioni sempre però nei termini stabiliti dall'art. 18, nel solo caso che possa produrre nuovi documenti o pubblicazioni e rinnovando il pagamento della tassa di cui all'art. 20, n. 3. del presente regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, li 26 luglio 1905.

*Il Ministro*  
RAVA

## STATUTO

### DELLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO DI VENEZIA

Concordato fra i signori commendatore dott. Berti, commendatore F. Ferrara, delegati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e la commissione mista incaricata di trattare col R. Governo per la definitiva costituzione della R. Scuola superiore di commercio in Venezia, composta dei seguenti signori :

Avv. E. DEODATI Presidente  
Prof. LUIGI LUZZATTI Segretario relatore  
G. COLLOTTA Deputato al Parlamento

#### quali delegati dal Consiglio provinciale di Venezia.

Dott. SEBASTIANO FRANCESCHI

#### quale rappresentante della Deputazione provinciale di Venezia.

Dott. ANTONIO BERTI Assessore municipale  
ANTONIO FORNONI  
GIACOMO RICCO

#### quali delegati del Consiglio comunale di Venezia.

AGOSTINO COLLETTI  
ANTONIO DE MANZONI  
ALESSANDRO PALAZZI

#### quali delegati della Camera di commercio di Venezia.

### Art. I.

È istituita dalla Provincia, dal Comune, e dalla Camera di Commercio di Venezia la *R. Scuola superiore di commercio*, che avrà per iscopo :

a) di perfezionare i giovani negli studi opportuni all'esercizio delle professioni mercantili ;

b) d'insegnare oltre le principali lingue moderne europee, le orientali viventi, l'arabo, il turco ed il persiano, per facilitare le nostre relazioni ed i nostri scambi coi popoli d'Oriente;

c) di preparare i giovani che in conformità alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti, intendono dedicarsi alla carriera dei Consolati;

d) d'istruire con ammaestramento speciale coloro che vorranno dedicarsi all'insegnamento delle discipline commerciali negli Istituti tecnici ed in altre Scuole dello Stato.

#### Art. II.

I corpi morali suddetti si obbligano a provvedere alla fondazione ed al mantenimento della Scuola nel modo infrascritto. La Provincia con un assegno annuo di L. 40.000 a cominciare dall'anno corrente e con la somministrazione della suppellettile scientifica. Il Comune con un assegno annuo di L. 10.000 a cominciare dall'anno corrente, e con l'uso del locale conveniente allo scopo e con la somministrazione della suppellettile non scientifica. La Camera di commercio con un assegno annuo che non sarà mai minore di L. 5.000 a cominciare dall'anno corrente.

#### Art. III.

Il Governo concorrerà con un sussidio non minore di Lire 10.000 annuali da prelevarsi sul Capitolo destinato a promuovere la istruzione tecnica.

#### Art. IV.

La Scuola sarà diretta ed amministrata da un Consiglio composto di sei persone elette cioè, due dalla Provincia, due dal Comune, e due dalla Camera di Commercio, alle quali si aggiunge con voto deliberativo il direttore della Scuola. Non è applicabile alla Scuola superiore di Venezia il disposto degli articoli 19 e 22 del regolamento 18 ottobre 1865, numero MDCCXII.

#### Art. V.

Il direttore sarà nominato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### Art. VI.

I professori titolari e gli altri insegnanti sono nominati dal Consiglio sulla proposta del direttore o di chi ne fa le veci. Il Consiglio potrà però, ove lo giudichi opportuno, nominarli per mezzo di esami di concorso con quelle forme che saranno determinate in un regolamento da sottomettersi all'approvazione del Ministero, udito il parere del Consiglio per l'Istruzione Professionale.

#### Art. VII.

Gli uffici di cassiere e di economo saranno esercitati da persone delegate o direttamente nominate dal Consiglio.

#### Art. VIII.

Gli inservienti saranno nominati parimenti dal Consiglio sulla proposta del Direttore.

#### Art. IX.

Il Consiglio eleggerà tra i suoi componenti un Presidente, il quale nominerà un membro del Consiglio perchè ne faccia le veci in caso di sua assenza. — Il Consiglio farà tutti i provvedimenti necessari all'amministrazione ed al buon ordinamento ed andamento della Scuola.

#### Art. X.

I programmi per l'insegnamento e le norme per gli esami saranno approvati con Decreto Ministeriale udito l'avviso del Consiglio per le Scuole Industriali. — Dovranno pure ottenere eguale approvazione i mutamenti che l'esperienza dimostrasse necessario di arrecare così negli esami, come nei programmi.

I diplomi di cui dovranno essere muniti gli allievi secondo il risultato degli esami finali per i tre rami d'insegnamento indicati nell'art. I, saranno rilasciati dal Governo, ed avranno gli effetti legali per le rispettive carriere.

#### Art. XI.

Il Governo deputerà alla visita della Scuola le persone

che crederà convenienti e trasmetterà alla Provincia, al Comune, alla Camera di commercio ed al Consiglio direttivo copia della relazione dei deputati all'ispezione.

**Art. XII.**

Il Consiglio direttivo dovrà trasmettere ogni anno al Governo una relazione sull'andamento della scuola, corredata da tutti quei documenti che possano meglio chiarire i frutti della medesima.

**Art. XIII.**

Sulla richiesta del Governo dovrà il Consiglio direttivo esonerare dal pagamento delle tasse annuali quattro fra i giovani che avranno fatto ottima prova negli esami di licenza degli Istituti tecnici, o che si saranno in altro modo segnalati negli studii.

**Disposizione transitoria**

L'attuale Commissione mista resta in carica ed esercita tutte le attribuzioni demandate al Consiglio direttivo dal presente statuto, fino a che non abbia compiuto tutti i provvedimenti necessari per dar principio all'esercizio della scuola che possibilmente dovrà aver luogo col cominciare del prossimo anno scolastico.

*Firenze, addì 6 agosto 1868.*

Visto d'ordine di S. M.

**IL MINISTRO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO  
BROGLIO**

**VITTORIO EMANUELE II.**

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. Decreto 6 agosto 1868 N. 4540 che approva lo Statuto organico della R. Scuola superiore di commercio in Venezia;

Visti gli articoli 1 e 10 di detto Statuto organico;

Udito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione industriale e professionale;

Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I. — Il Regolamento della R. Scuola superiore di commercio in Venezia annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, è approvato.

Art. II. — Con altro nostro Decreto saranno approvate le norme speciali per l'istruzione dei giovani che intendono dedicarsi alla carriera dei consolati, e pel conferimento del diploma di professore di materie commerciali negli Istituti Tecnici ed altre Scuole.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Firenze, addì 15 Maggio 1870*

**VITTORIO EMANUELE**

**CASTAGNOLA.**



# REGOLAMENTO

DELLA

## REGIA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

### CAPITOLO I.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

*Art. 1.* La R. Scuola superiore di commercio di Venezia è una fondazione della Provincia, del Comune e della Camera di commercio associate, ed è sussidiata dal Governo. Essa ha il titolo di Regia, ed entra nella serie degl' Istituti tecnico-professionali superiori del regno d'Italia.

*Art. 2.* La Scuola, come fondata da tre corpi elettivi della provincia e città di Venezia, è rappresentata, diretta ed amministrata dal Consiglio direttivo, delegato dai suddetti tre corpi fondatori, uniformemente a quanto è stabilito all'art. IV dello Statuto; come pareggiata agli istituti tecnici superiori dello Stato, per effetto del decreto reale che approva lo statuto, è sottoposta alla sorveglianza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, giusta gli articoli 6, 10 e 11 dello statuto medesimo.

*Art. 3.* La rendita della R. Scuola superiore di commercio è costituita:

*a)* dalla dotazione annua di L. 40,000 assunta dalla Provincia di Venezia.

*b)* da quella pur annua di L. 10,000, assunta dal Comune di Venezia.

*c)* dalla dotazione annua non mai minore di L. 5,000, assunta dalla Camera di commercio.

*d)* dal sussidio annuo non minore di L. 10,000, accordato dal Governo.

— 11 —

*e)* dal prodotto delle tasse scolastiche e di altre da riscuotersi secondo le disposizioni del presente regolamento,

*f)* dai sussidi che le altre provincie vorranno contribuire, e da ulteriori assegni, che le verranno accordati dalla Camera di commercio o dal regio Governo.

*g)* da rendite, doni, legati, e proventi di qualsiasi natura, che possono per qualsiasi causa e sotto qualunque forma venire ad accrescere il suo patrimonio.

*Art. 4.* Oltre al patrimonio designato all'art. 3, la Scuola ha l'uso libero ed esclusivo:

*a)* della suppellettile scientifica, cioè il museo merceologico, il laboratorio di chimica commerciale e la biblioteca, e relativi *campioni, apparati, macchine, libri, carte, giornali ecc.* comunque acquistati.

*b)* della suppellettile e del materiale non scientifico, sotto il qual nome s'intendono tutte le mobilie occorrenti, per la scuola, per la direzione e per gli uffici; gli apparecchi d'illuminazione, il gas od altra materia illuminante, le stufe od altri mezzi di riscaldamento, il combustibile necessario per essi, le scansie e gli scaffali per la biblioteca ed archivio, gli armadii per custodia dei gabinetti e le pietre di lavagna, le panche, le tavole ed in generale tutti gli oggetti mobili, che non entrano nella categoria della suppellettile scientifica.

*c)* del palazzo detto *Ca-Foscari*, escluse le tre stanze al primo piano, che guardano il canal grande, rimaste a disposizione del Municipio di Venezia.

### CAPITOLO II.

#### DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

*Art. 5.* Il Consiglio direttivo a cui, giusta l'art. 2, è affidata la rappresentanza, direzione ed amministrazione della Scuola, è composto di sette persone; due scelte dal Consiglio provinciale, due dal comunale e due dalla Camera di commercio di Venezia; settimo, il Direttore della Scuola.

*Art. 6.* I membri scelti dai suddetti corpi elettivi, possono anche non appartenere ai corpi medesimi. Essi durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

Avvenendo qualche vacanza per qualsiasi causa, il Consiglio direttivo solleciterà immediatamente dai corpi elettivi la rispettiva surrogazione. I membri surrogati durano in carica pel tempo ch'avrebbero durato i loro predecessori.

*Art. 7.* La carica di membro del Consiglio direttivo non ha emolumento fisso. È stabilita soltanto una medaglia di presenza di L. 10 per ogni sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio da consegnarsi a ciascun consigliere, meno il Direttore.

La medaglia di presenza non può essere rifiutata.

*Art. 8.* Il Consiglio direttivo terrà una seduta ordinaria ogni 15 giorni; straordinarie quando occorran: e queste, o per iniziativa del Presidente o dietro domanda del Direttore o di almeno due fra gli altri consiglieri.

*Art. 9.* Il Consiglio direttivo della Scuola nomina fra i suoi componenti un Presidente ed un segretario. Il Presidente deve indicare uno dei consiglieri, che tenga le sue veci in caso d'impedimento.

*Art. 10.* Il Consiglio direttivo e la sua Presidenza risiedono nel luogo medesimo della Scuola.

*Art. 11.* Il Presidente:

a) ordina la convocazione dei consiglieri per le sedute ordinarie e straordinarie;

b) dirige le discussioni, formula le proposte e le pone ai voti;

c) firma i processi verbali delle sedute;

d) rappresenta la Scuola nelle solenni occasioni, quante volte il Consiglio non deliberi di unirgli altri membri;

e) firma gli avvisi da pubblicarsi a nome e per ordine del Consiglio direttivo;

f) conserva e custodisce il libro dei conti correnti col l'Istituto di credito scelto a fare il servizio di cassa; ed i fascicoli o la serie dei mandati;

g) spedisce e firma, insieme col Direttore, i mandati e gli ordini di pagamento sulla detta cassa;

h) regola coll'istituto stesso il conto corrente;

i) provvede in particolare alla cura dell'archivio speciale degli atti e documenti, che concernono il Consiglio direttivo.

*Art. 12.* Spetta al Consiglio direttivo:

a) nominare il Direttore, i professori, i loro sostituti ed assistenti e tutto l'altro personale addetto all'ordine od al basso servizio dello stabilimento;

b) determinare, e quando ne sia il caso, modificare e revocare i loro rispettivi stipendi, assegni ed altre competenze;

c) approvare gli orari dell'insegnamento proposti dal Direttore;

d) esonerare gli alunni dalle tasse scolastiche;

e) rimuovere o sospendere i professori, giusta le norme in appresso stabilite;

f) formare il conto preventivo e quello consuntivo;

g) approvare la gestione particolare affidata all'economista;

h) provvedere, o a proposta del Direttore, o di proprio moto, a quanto occorra per la disciplina interna e pel decoro della Scuola e per la retta applicazione dello statuto, del regolamento e dei programmi;

i) curare la compilazione dei prospetti statistici da rassegnarsi al Ministero ed ai corpi fondatori di Venezia;

l) esaminare ed approvare i programmi di studio proposti dal Direttore e le loro modificazioni successive e curarne l'invio al Ministero per l'approvazione voluta dal reale decreto 6 agosto 1868;

m) curare l'approvazione governativa delle norme concernenti gli esami di ammissione, di promozione, di diploma, di magistero e loro modificazioni, giusta le prescrizioni dello stesso reale decreto; nominare, comporre ed approvare le rispettive commissioni esaminatrici;

n) in genere prendere tutti i provvedimenti, che sieno richiesti dall'utile della Scuola.

*Art. 13.* D'ogni adunanza del Consiglio direttivo sarà tenuto processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Il testo delle deliberazioni prese sarà trascritto sopra un registro particolare, la cui custodia è affidata al Presidente, e ne sarà data comunicazione al Direttore.

*Art. 14.* Il numero legale per deliberare è di quattro. Tutte le deliberazioni sono prese dal Consiglio alla pluralità

dei presenti, salvo che per la nomina del Direttore e dei professori, per la quale occorre la pluralità assoluta dei membri, che lo compongono, e quindi per la prima volta la pluralità assoluta dei membri della Commissione organizzatrice.

In caso di parità di voti, l'affare viene rinviato ad altra seduta. In caso d'urgenza il voto del Presidente è preponderante.

### CAPITOLO III.

#### DEL DIRETTORE

*Art. 15.* Il Direttore, membro del Consiglio direttivo e da esso nominato, governa la Scuola.

È capo del corpo insegnante. Sentiti i professori, propone al Consiglio i programmi e gli orari dell'insegnamento; veglia perchè sieno eseguiti, ne concorda i metodi, e ne cura la connessione. Riceve dai professori i rapporti settimanali intorno all'andamento delle scuole. Presiede le conferenze dei professori; ne dà cognizione, ove occorra, al Consiglio, e comunica loro le deliberazioni prese in proposito da questo. Presiede le commissioni esaminatrici; cura la redazione e conservazione dei temi di esame; propone il passaggio degli uditori alla classe degli alunni ordinari.

Propone al consiglio la nomina dei professori, qualora non si faccia a concorso; riferisce sulla loro condotta; ne chiede la rimozione, sospensione, o censura.

Accorda loro permessi di assenza non maggiori di una settimana, provvedendo al modo di supplirli.

Propone l'approvazione di letture e di conferenze, che domandino di fare nella Scuola persone estranee alla medesima.

Mantiene la disciplina, e propone quanto giudica opportuno per essa e per il decoro della Scuola. Visita le scuole e assiste, se crede, alle lezioni. Sorveglia la condotta degli studenti. Accorda loro permessi di assenza fino a 8 giorni; propone al Consiglio i permessi per un tempo maggiore. Riferisce sulle assenze non giustificate. Ammonisce gli studenti

i quali manchino ai loro doveri, e propone le altre puzioni previste dal presente regolamento. Ha cura del museo merceologico, della biblioteca, del gabinetto di chimica, del palazzo ove risiede la Scuola e di tutti gli oggetti che a questa appartengono.

Custodisce i processi verbali e tutti gli atti della direzione. Dirige e sorveglia la segreteria, l'archivio e la contabilità affidati al segretario-economico. Riceve dal Presidente la notizia degli incassi avvenuti per conto della Scuola; contosegna e fa registrare i mandati di spesa spiccati dalla presidenza; ordina ne' limiti delle sue facoltà, le spese da farsi sulla cassa per mano del segretario-economico; ne verifica i conti e ne chiede l'approvazione al consiglio. Prepara e propone il bilancio preventivo annuo; firma, d'accordo col rispettivo professore, le richieste di spese pel materiale scientifico e non scientifico; fa la scelta dei libri che, entro i limiti del bilancio, convenga acquistare per la biblioteca della scuola. Presenta al Consiglio il conto consuntivo; fornisce gli schiarimenti che da esso venissero richiesti, e propone il modo d'impiegare i sopravanzi della gestione annuale.

Propone il personale secondario; ordina la distribuzione del suo servizio; ne chiede, e in caso di urgenza, ne ordina la rimozione, la sospensione, o punizione qualsiasi.

In generale provvede al buon andamento della Scuola, alla osservanza delle leggi e dei regolamenti, e propone le modificazioni e riforme, che l'esperienza potrà suggerirgli. Riceve le corrispondenze a lui indirizzate: dispone quanto occorre in ordine alle medesime, e ne cura la registrazione al protocollo; cura il sollecito ed esatto recapito di quelle che pervengano alla Scuola sotto indirizzo del Consiglio direttivo o del suo Presidente. Promuove le adunanze straordinarie del Consiglio direttivo. Delega, in caso di proprio impedimento, il professore da cui voglia essere rappresentato. Corrisponde col Presidente; riceve comunicazione delle deliberazioni del Consiglio, e ne tiene apposito registro per uso della Direzione.

#### CAPITOLO IV.

##### DELL' AMMINISTRAZIONE ECONOMICA DELLA SCUOLA

*Art. 16.* Vi sarà un bilancio preventivo delle entrate e delle spese della Scuola, proposto dal Direttore e deliberato anno per anno dal Consiglio,

*Art. 17.* — Il Presidente curerà l'incasso delle entrate previste, e delle altre, che eventualmente possono toccare alla Scuola, e ne darà notizia alla Direzione.

*Art. 18.* Il servizio di cassa verrà fatto mediante conto corrente con un istituto di credito, la cui scelta è riservata al Consiglio direttivo.

*Art. 19.* Le spese saranno sempre tenute nei limiti del bilancio preventivo.

*Art. 20.* Ogni pagamento verrà fatto dalla cassa della Scuola, sopra mandato firmato dal Presidente del Consiglio o da un altro Consigliere a ciò deputato, e dal Direttore. Sarà cura del Direttore di comunicare all'economista tutte le partite d'entrata e d'uscita, per la regolare tenuta dei conti. I mandati sono a doppio registro.

*Art. 21.* Il Presidente rilascia mandati a favore dell'economista non maggiori di Lire 500 per volta, co' quali si forma la cassa a mano, per far fronte alle minute spese occorrenti nell'istituto.

Nessuna spesa, anche da questa cassa, potrà esser fatta, se non entro i limiti del bilancio preventivo.

Ciascuna spesa dev'essere preceduta da un mandato del Direttore, che staccandosi da un doppio registro e quitanzato da chi riceve, resterà presso l'economista a cautela della sua gestione,

*Art. 22.* L'economista dovrà di mese in mese render conto dell'erogazione dei fondi costituenti la cassa a mano. Questo conto, verificato dal Direttore, sarà presentato al Consiglio direttivo per l'approvazione.

*Art. 23.* L'Amministrazione della Scuola procede per annata civile.

*Art. 24.* Ogni anno, col 31 dicembre, devono chiudersi

i conti dell'annata finita. Il conto annuale della Scuola sarà compilato dall'economista sotto la sorveglianza del Direttore, e verrà rassegnato al Consiglio direttivo. Il Consiglio deputerà due dei suoi membri, per l'esame e sindacato di questo conto. Questi delegati hanno facoltà di domandare schiarimenti, sulle osservazioni che loro accadesse di fare, a tutti quelli che hanno presa parte all'amministrazione.

*Art. 25.* — Approvato una volta definitivamente il conto dal Consiglio direttivo, ne verranno fatte tre copie, che saranno trasmesse dal Presidente alla Deputazione provinciale, al Municipio ed alla Camera di commercio di Venezia, affinché sia, colle norme proprie dei rispettivi corpi, riscontrato ed approvato.

*Art. 26.* Un riassunto del conto, autenticato dal Presidente, sarà trasmesso al Governo.

*Art. 27.* Gli eventuali risparmi, che si facessero nel corso dell'anno, saranno impiegati secondo che piacerà al Consiglio, sopra le proposte fatte dal Direttore. Quando non vi sia bisogno di erogarli a fini speciali, si formerà con essi un fondo fruttifero di riserva.

#### CAPITOLO V.

##### DELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI

*Art. 28.* Tutti i lavori di corrispondenza, di relazioni al Consiglio o al Governo, i lavori statistici, i registri della Scuola, i protocolli, e in generale tutto il servizio di segreteria, cancelleria e contabilità è a carico del segretario-economista, sotto la direzione ed ispezione del Direttore, e con l'aiuto di un copista.

*Art. 29.* Nell'Ufficio della Scuola sono tenuti due protocolli degli atti; uno per il Consiglio direttivo; l'altro per la Direzione: e in essi vengono registrati tutti gli atti rispettivamente loro diretti, salvo il disposto dell'art. 31.

*Art. 30.* La cura nel protocollo è affidata al segretario economista.

Tutti gli atti che vengono presentati a mano dalle parti si ricevono dal segretario.

Tutti i pieghi suggellati, che arrivano per mezzo postale, o vengono presentati a mano, devono essere consegnati chiusi, o al Presidente del Consiglio, od al Direttore, secondo il rispettivo indirizzo.

Tanto il Presidente, che il Direttore, aperti i pieghi ed esaminato il contenuto, rimetteranno al più presto gli atti al segretario-economista per la registrazione nel rispettivo protocollo.

Essi però tratteranno quegli atti, che per loro indole sono riservati e devono stare segreti. Per questi avranno un protocollo speciale da essi medesimi tenuto.

*Art. 31.* Il segretario-economista esaminerà anzitutto se l'atto presentato sia munito di bollo in quanto sia prescritto per la natura dell'atto stesso; e così gli allegati; e se questi siano stati presentati all'ufficiale del registro (quando sarà qui istituito); ricuserà di ricevere gli atti i quali manchino del prescritto bollo o della prescritta registrazione degli allegati. Gli atti che pervengono mediante la posta e vengono consegnati dal segretario al Presidente o dal Direttore, i quali fossero difettivi di bollo o di registrazioni, saranno collocati agli atti senza aver altro effetto.

*Art. 32.* Gli atti tutti dovranno, di mano in mano che vengono presentati, o dal Presidente o Direttore trasmessi, essere contrassegnati senza indugio col loro numero nel rispettivo protocollo, secondo l'ordine della fatta presentazione o trasmissione. Questo numero sarà progressivo dal 1 gennaio al 31 dicembre.

*Art. 33.* Chi consegna un atto qualsiasi ha diritto di chiedere una carta di riscontro, contenente la data della presentazione ed il numero col quale fu contrassegnato.

*Art. 34.* Il Consiglio direttivo fisserà l'orario, durante il quale saranno aperti i protocolli.

*Art. 35.* Ogni protocollo deve, pagina per pagina, contenere le seguenti rubriche nelle rispettive colonne:

1. Il numero progressivo degli atti;
2. Il nome della parte che manda l'atto, l'oggetto di queste e sue particolari indicazioni;
3. Il numero antecedente.
4. Il giorno della risoluzione dell'affare con un cenno dell'indole della medesima;

5. La data della spedizione;

6. Le osservazioni particolari.

Anche i processi verbali del Consiglio direttivo e della conferenza dei professori vanno registrati nel protocollo del Consiglio od in quello della Direzione, e così pure tutte le proposte e deliberazioni prese d'ufficio dal Consiglio o dal Presidente o dal Direttore.

*Art. 36.* Il segretario-economista, compiuta la registrazione degli atti, li trasmetterà al Presidente del Consiglio od al Direttore, secondochè spettano all'uno o all'altro.

*Art. 37.* Il Presidente ed il Direttore risolveranno senz'altro, sollecitamente, gli affari in quanto riguardino misure esecutive previste dal presente regolamento, o deliberazioni già prese.

*Art. 38.* Occorrendo invece una deliberazione del Consiglio direttivo o della conferenza dei professori, provvederanno perchè siano gli argomenti trattati nella prima sessione ordinaria, o, se l'affare sia urgente, promuoveranno una sessione straordinaria.

Possano il Presidente per il Consiglio ed il Direttore per la conferenza, tanto preparare essi l'istruzione dell'affare per la sessione, quanto destinare un relatore fra i membri dei detti due corpi. D'ordinario, le relazioni saranno verbali; le scritte si faranno sopra gli argomenti di maggiore importanza.

*Art. 39.* Di tutte le decisioni e di tutte le risoluzioni degli atti deve essere stesa una minuta. Le minute, se fatte sopra foglio staccato, devono riportare il numero dell'atto cui si riferiscono, il nome della parte o dell'autorità d'onde proviene. Tutte le minute devono portare la firma del Presidente del Consiglio direttivo, o del Direttore.

*Art. 40.* Vi sarà un solo ufficio di spedizione. Il segretario-economista adempie il carico anche di spedire. Esso farà copiare le minute, le collazionerà colle spedizioni, e poscia presenterà queste alla firma del Presidente o del Direttore, secondochè l'affare spetta all'uno o all'altro.

*Art. 41.* La Scuola ha un solo archivio. Esso è diviso in due sessioni: la prima pegli atti del Consiglio direttivo, la seconda pegli atti della Direzione. Tutte le scritture o

carte presentate, le quali, a tenore della risoluzione, non venissero restituite alla parte, o trasmesse a qualche autorità, devono essere conservate nell'archivio.

*Art. 42.* Per la divisione delle accennate due sezioni dell'archivio in rubriche, sotto le quali ripartire gli atti, sarà provveduto con uno speciale regolamento per l'archivio, da compilarsi, quando una sufficiente esperienza avrà chiarito in quali gruppi si distribuiscono gli argomenti che vengono trattati.

*Art. 43.* Chiunque ritira un atto dall'archivio deve lasciarne una ricevuta, che viene restituita quando l'atto è rimesso.

*Art. 44.* Il Direttore, per ordinario, corrisponde col Consiglio o col suo Presidente e viceversa, in via breve e verbalmente. Possono corrispondere per iscritto ogni qualvolta lo credano opportuno.

## CAPITOLO VI.

### DEGL' INSEGNANTI

*Art. 45.* I professori tutti, giusta l'art. VI dello statuto della Scuola, vengono nominati dal Consiglio direttivo, sulla proposta del Direttore. Il Consiglio direttivo potrà però ove lo giudichi opportuno, nominarli per via di esami o di concorsi.

*Art. 46.* Quando alla nomina si faccia precedere l'esperimento suddetto, questo avrà luogo innanzi una Commissione composta di sette esaminatori; sei di questi saranno nominati dal Consiglio direttivo; il settimo, ed in qualità di Presidente, sarà nominato sulla proposta del Consiglio superiore dell'insegnamento tecnico dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale al tempo medesimo destinerà il luogo dove la Commissione esaminatrice debba tenere le proprie sessioni.

*Art. 47.* Le norme da tenersi nei detti concorsi saranno, caso per caso, proposte dal Consiglio direttivo e sottoposte all'approvazione del Governo a termini dell'art. VI dello Statuto.

*Art. 48.* La Commissione esaminatrice trasmetterà al Presidente del Consiglio direttivo della Scuola copia autentica del proprio giudizio motivato, contenente la proposta per la scelta del professore. Dietro questo giudizio e proposta, il Consiglio direttivo procede alla nomina ed alla spedizione del relativo documento.

*Art. 49.* Gl'insegnanti sono di tre classi:

- a) Professori titolari;
- b) Professori reggenti;
- c) Incaricati.

*Art. 50.* D'ordinario, per prima nomina non si istituiscono se non professori reggenti. Avran diritto ad esser nominati fin da principio, professori titolari coloro, che abbiano questa qualità in una università od in un istituto tecnico superiore del Regno.

*Art. 51.* Il professore reggente non potrà ricevere il diploma di titolare se non dopo tre anni di servizio in qualità di reggente.

*Art. 52.* Le prerogative e diritti annessi alle due qualità di titolari e reggenti sono le medesime stabilite dalla legge 13 novembre 1859 e regolamenti universitarii.

*Art. 53.* Gl'incaricati vengono nominati per un anno dopo del quale, per continuare, occorrerà la conferma dell'incarico.

*Art. 54.* Per la rimozione e sospensione di un professore reggente occorre sempre la decisione del Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei membri che la compongono.

*Art. 55.* I casi di rimozione e sospensione di un professore titolare, saranno decisi da un Consiglio straordinario, del quale faranno parte, oltre al Consiglio direttivo della Scuola:

1. Il Presidente del Consiglio provinciale;
2. Il Sindaco della città di Venezia;
3. Il Presidente della Camera di commercio di Venezia;
4. Il Prefetto della provincia;
5. Un altro speciale delegato del Governo.

La decisione dovrà esser presa alla maggioranza assoluta dei componenti questo Consiglio straordinario.

*Art. 56.* A titolo di censura il Consiglio direttivo della Scuola potrà ordinare la sospensione di un professore titolare per non più di 8 giorni, salvo al professore il diritto di richiamarsi di tal misura entro 8 giorni, mediante ricorso da presentare al Consiglio direttivo, il cui Presidente sarà tenuto in tal caso, a tosto convocare il Consiglio straordinario che di sopra.

*Art. 57.* Il Consiglio direttivo potrà nei casi più gravi ordinare provvisoriamente la sospensione indefinita, coll'obbligo di provvedere entro 15 giorni alla convocazione del Consiglio straordinario per la sua finale decisione.

*Art. 58.* Ogni professore, il quale si assenti senza permesso, o prolunghi oltre un mese il termine di permesso ricevuto, sarà ritenuto dimissionario.

*Art. 59.* È fatta facoltà al Direttore di accordare permessi d'assenza non maggiori di una settimana, provvedendo al modo di supplirvi. Permessi di più lunga durata saranno accordati dal Consiglio direttivo, dietro proposta del Direttore accompagnata dall'indicazione del provvedimento per la supplenza o per l'occupazione diversa delle ore d'insegnamento che resterebbero vuote.

*Art. 60.* Tutti gl'insegnanti devono trovarsi a disposizione del Direttore durante 10 mesi dell'anno scolastico, e non potranno allontanarsi prima del termine degli esami nei quali devono aver parte.

*Art. 61.* L'insegnante, legittimamente impedito di recarsi alla Scuola, deve darne subito avviso al Direttore.

*Art. 62.* Gli stipendi non vengono determinati in modo fisso per ciascun insegnamento. Il loro ammontare si determina dal Consiglio direttivo secondo le circostanze. Gli insegnanti, nei limiti del proprio insegnamento, non possono rifiutarsi a quel maggior carico che derivi dalle eventuali variazioni dei programmi e degli orari.

*Art. 63.* Il *maximun* degli stipendi di professor reggente o titolare viene fissato in L. 7,000.

*Art. 64.* Qualora il corpo degli insegnanti e degli ufficiali stabili della Scuola si accordasse per assicurare, mediante contribuzioni individuali, la formazione di un fondo per pensioni di ritiro ai suoi membri in caso di malattia o

vecchiaia e pensioni alle loro vedove e figli orfani, il Consiglio direttivo potrà, approvando cosiffatta proposta, concorrere con somme prelevate dal fondo di riserva del quale è parola qui sopra all'art 27.

## CAPITOLO VII.

### CONFERENZE

*Art. 65.* Gl'insegnanti si riuniranno a conferenze periodiche una volta il mese sotto la presidenza del Direttore, o di quello fra essi che verrà delegato dal medesimo a tener le sue veci. Conferenze straordinarie, convocate e tenute con la medesima norma, avran luogo tutte le volte che il Direttore ne senta il bisogno.

Il professore più giovane farà da segretario della conferenza, e ne compilerà i processi verbali, che, sottoscritti da lui e dal Presidente, si conserveranno nell'archivio della Scuola.

*Art. 66.* Le conferenze avranno per iscopo:

1. Riferire sullo studio, la diligenza e la condotta disciplinare dei rispettivi studenti;

2. Mostrare come siensi successivamente eseguiti i rispettivi programmi dell'insegnamento e conservata la loro armonia;

3. Proporre i provvedimenti, che si credano opportuni, tanto in riguardo all'insegnamento, quanto in riguardo alla condotta degli alunni;

4. Discutere sopra ogni altro argomento, che venisse proposto dal Presidente e da alcuno degli insegnanti.

*Art. 67.* In una conferenza, che sarà tenuta nel mese di settembre di ogni anno, saranno presentati dai professori i programmi delle lezioni da darsi nel venturo anno scolastico. In un'altra che sarà tenuta nel mese di ottobre, saranno partecipate le risoluzioni prese intorno ai programmi medesimi.

*Art. 68.* Sarà cura del Direttore il portare a cognizione del Consiglio direttivo, quando occorra, le proposte, che si saranno deliberate nella conferenza dei professori, e

viceversa comunicare a questa le deliberazioni del Consiglio, sia rispetto alle cose proposte, sia rispetto a qualunque altra materia.

## CAPITOLO VIII.

### DEL PERSONALE SECONDARIO

*Art. 69.* Il personale secondario per ora si compone:

- a) di un segretario-economo;
- b) di uno scrittore;
- c) di un bidello;
- d) di un portinaio;
- e) di un facchino per la pulitezza e bassi servizi.

*Art. 70.* Occorrendo un servizio maggiore si provvederà mediante giornalieri.

*Art. 71.* Ad ognuno di questi posti sarà provveduto con nomina del Consiglio direttivo sulla proposta del Direttore.

*Art. 72.* Tutto il personale secondario è sotto l'immediata dipendenza del Direttore.

*Art. 73.* Esso Direttore potrà proporre al Consiglio la rimozione, e in casi urgenti, da se solo allontanare un impiegato o sospenderlo, salvo di riferirne al Consiglio direttivo.

## CAPITOLO IX.

### DEGLI ALUNNI E DEGLI ALLIEVI

*Art. 74.* Nessun alunno è ammesso alla Scuola se non abbia l'età di 16 anni compiuti.

*Art. 75.* Per essere ammesso alla Scuola occorre sostenere un esame di ammissione. Sono dispensati dall'esame di ammissione, quelli, che presentano un diploma di licenza rilasciato dagli istituti tecnici industriali professionali del Regno. Possono essere dispensati dell'esame di ammissione alunni che presentano il documento corrispondente all'at-

testato di licenza rilasciato da una Scuola reale tedesca, dalla sezione professionale d'un reale Ateneo belga, o dall'insegnamento speciale francese.

*Art. 76.* L'esame d'ammissione verserà sulle materie, che saranno indicate in apposito programma approvato dal Governo.

*Art. 77.* L'esame di ammissione si fa al principio dell'anno scolastico. Chi non si presentasse, per motivi legalmente provati, agli esami di ammissione nel tempo assegnato, potrà essere ammesso ad un esame straordinario, dietro decisione del Consiglio direttivo.

*Art. 78.* Un mese prima dell'apertura della Scuola il Consiglio direttivo renderà noto, con avviso, l'ordine, le condizioni ed i giorni dell'esame d'ammissione.

*Art. 79.* Per gli alunni forestieri, ai quali non fosse ancora familiare l'uso della lingua italiana, l'esame di ammissione sarà fatto in francese.

*Art. 80.* Gli alunni devono intervenire a tutte le lezioni dei corsi obbligatorii, come a tutte quelle di un corso libero, una volta che essi medesimi ne abbiano fatta la scelta.

*Art. 81.* Le assenze devono essere giustificate con documenti idonei che facciano apparir chiaro l'impedimento. L'assenza non giustificata, protratta oltre 15 giorni, equivale ad abbandono della Scuola.

Non potrà l'alunno esser riamesso che per concessione del Consiglio direttivo. I permessi d'assenza fino ad otto giorni e per motivi gravi, saranno dati dal Direttore sopra istanza anche verbale. I permessi per un tempo maggiore, che non oltrepasserà mai i quindici giorni, saranno concessi dal Consiglio direttivo dietro istanza scritta.

*Art. 82.* Ogni professore terrà un registro dell'assiduità e condotta dei proprii alunni e ne riferirà alla Direzione.

*Art. 83.* Quando la Scuola, o per contributi o doni o per maggiore concorso dello Stato, sia in grado di poterlo fare, saranno istituiti premi in danaro da darsi a quegli allievi italiani, i quali avranno riportato il diploma con nota di *gran distinzione*.



Questi premi saranno adoprati sia in viaggi d'istruzione, sia in altro modo determinato dal Consiglio direttivo.

A tal uopo un regolamento particolare sarà fatto a suo tempo dal Consiglio direttivo pel conferimento dei premi, il quale, in quanto occorra, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 84. Le punizioni da infliggersi ai giovani che mancano ai loro doveri scolastici sono :

- a) la ripetizione dei lavori mal eseguiti ;
- b) l'ammonizione privata ;
- c) l'ammonizione in presenza del Consiglio direttivo ;
- d) l'ammonizione in presenza della scolaresca riunita ;
- e) l'allontanamento temporario dalla Scuola ;
- f) l'esclusione dagli esami di promozione e di diploma ;
- g) l'espulsione dalla Scuola.

La punizione segnata *a* viene inflitta dal professore ; quelle segnate *b* e *d* dal Direttore ; le altre dal Consiglio direttivo sulla proposta del Direttore. In caso urgente il Direttore infligge da sè solo anche la punizione segnata *c*, ma deve riferirne al Consiglio nella sua prima sessione.

Ogni qualvolta venga inflitta una punizione, essa potrà, a seconda delle circostanze, essere aggravata col pubblicarla nell'*albo* della Scuola. Della infizione delle pene segnate *e*, *f* sarà data immediata comunicazione alla famiglia dell'alunno od al suo tutore.

Art. 85. In quanto non sia provveduto specialmente dal presente regolamento, s'applicheranno, rispetto alla disciplina interna e ai doveri scolastici, i vigenti regolamenti universitarii.

Art. 86. Potrà, ove se ne sperimenti il bisogno, il Consiglio direttivo istituire un funzionario speciale incaricato di mantenere la disciplina della Scuola.

Art. 87. Ai termini del regio decreto 9 agosto 1868, N. 4530 oltre agli alunni che si propongono di seguire l'ordinario corso degli studi riguardanti in genere l'istruzione superiore nelle materie commerciali, ne sono ammessi altri i quali vogliono avviarsi esclusivamente alla carriera con-

solare o all'insegnamento di materie economiche e commerciali negl'istituti tecnici e nelle scuole speciali.

Tutto ciò che concerne le norme relative all'ammissione, alle materie del corso, alla loro distribuzione, agli esami, ai diplomi e prerogative a questi congiunte per le due dette classi di alunni, sarà stabilito con successivo decreto reale.

## CAPITOLO X.

### DEGLI UDITORI

Art. 88. Oltre agli studenti iscritti per seguire il corso della Scuola superiore di commercio, si ammetteranno ad essa in qualità di *uditori*, quelli che s'iscrivano per seguire alcuni corsi speciali, eccetto il corso di *pratica commerciale*, per il quale non sono ammessi *uditori*.

Art. 89. Per essere ammesso in qualità di *uditore* è necessario farne domanda in iscritto al Direttore, corredata dei documenti relativi all'età la quale non potrà mai essere minore di 16 anni ed agli studi fatti; sulla qual domanda il Direttore e il Consiglio accorderà, ove lo creda, l'ammissione.

Art. 90. Gli uditori sono soggetti, per quanto riguarda la parte da loro scelta, a tutti gli obblighi degli alunni ordinari. Dovranno frequentare le lezioni, giustificare le assenze, uniformarsi alle norme disciplinari, che il presente regolamento prescrive per gli alunni ordinari.

Art. 91. Alle fine dell'anno scolastico, gli uditori se vogliono, saranno esaminati sulle rispettive materie da loro studiate. Qualora non prendano esame, avranno diritto ad un semplice attestato di frequenza. Se lo prendono, riceveranno un certificato nel quale sia fatta menzione dei risultati della prova sostenuta.

Gli uditori, che si fossero iscritti per lo studio di qualche materia il cui corso sia diviso in più anni, non potranno passare da un anno all'altro se non quando siano riusciti nel rispettivo esame di promozione. Gli esami degli u-

ditori, in tutti i casi, si faranno allo stesso tempo e colle stesse norme che il presente regolamento prescrive per gli alunni.

*Art. 92.* Dopo un primo anno di frequenza in qualità di uditore, si potrà chiedere ed ottenere dal Consiglio direttivo, sopra proposta del Direttore, il passaggio alla classe degli alunni ordinari, a condizione di subire con buona riuscita, tutti gli esami di ammissione e promozione che sono imposti a questi ultimi, e di pagare come essi la tassa di ammissione, indipendentemente dalle tasse scolastiche pagate in qualità di uditore, sulle quali mai si accorderà restituzione o compenso.

## CAPITOLO XI.

### DEGLI ESAMI E DEI DIPLOMI

*Art. 93.* Gli esami nella Scuola superiore di commercio sono di tre specie :

- a) l'esame di ammissione;
- b) l'esame di promozione da un corso all'altro;
- c) l'esame di licenza al termine dell'ultimo corso per conseguire il diploma.

Quanto all'esame magistrale pei candidati al diploma di professore, e all'esame degli aspiranti alla carriera consolare, sarà provveduto nell'appendice accennata all'articolo 87.

*Art. 94.* Chi non potè presentarsi agli esami di promozione o di licenza nei tempi assegnati, potrà essere ammesso ad un esame straordinario per deliberazione del Consiglio direttivo.

*Art. 95.* Le riparazioni non sono ammesse negli esami di diploma; sono ammesse per una sola materia in quelli di promozione e per tutte le materie in quelli d'ammissione. Chi non ha fatto buona prova in un esame di promozione, nè superata la riparazione, potrà ripetere l'anno o continuare i corsi: non sarà però ammesso nel secondo caso all'esame di diploma, e riceverà soltanto un attestato di frequenza alla Scuola.

*Art. 96.* In ogni esame di promozione da un corso all'altro, il professore della materia su cui versò l'esame farà sempre parte della Commissione esaminatrice. Le commissioni esaminatrici sono presiedute dal Direttore o da quel professore che verrà da esso indicato.

Tutti i membri del Consiglio hanno facoltà di assistere a tali esami.

*Art. 97.* La Commissione per gli esami di licenza dovrà essere composta di almeno otto membri, oltre il presidente.

Due membri sono nominati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio in qualità di Commissari governativi. Al Consiglio direttivo spetta la nomina del rimanente della Commissione con facoltà di comprendervi due de' suoi membri.

La Commissione esaminatrice potrà essere divisa in due Sezioni, una per le materie di coltura generale, l'altra per le materie d'istruzione speciale.

Ciascheduna Sezione dovrà essere composta di almeno quattro membri, non compreso il presidente.

I Commissari estranei alla Scuola che venissero chiamati a formar parte delle commissioni di esame di diploma, saranno tutti fra i membri dell'Istituto di Scienze, lettere ed arti, o fra i professori della R. Università di Padova, o fra i principali negozianti e banchieri della piazza di Venezia indicati dal presidente della Camera di Commercio. Sarà invitato il Ministero a farvisi rappresentare da un suo delegato.

La Commissione sopradetta, o le sue sezioni, saranno presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o da un suo delegato.

*Art. 98.* Gli esami tanto di promozione quanto di diploma si compongono di due prove; l'una per iscritto l'altra orale.

*Art. 99.* Nella prova per iscritto si assegnano tante tornate quanti sono i temi.

Una serie di temi scritti viene apparecchiata dalla conferenza dei professori ed è approvata dal Consiglio direttivo. I detti temi, approvati che siano, si suggellano, per esser poccia estratti a sorte e consegnati ciascuno d'essi nella

sala d'esame, al professore assistente, che li apre in presenza degli studenti, e li detta. Nessuna dichiarazione o commento da parte del professore può essere fatto sui temi.

*Art. 100.* Sono concesse ai candidati sei ore per la trattazione del tema. Ogni comunicazione esterna è vietata. I giovani non potranno parlare assieme. È permesso ad essi consultare soltanto i vocabolari e i semplici testi delle leggi.

*Art. 101.* Finito il componimento, gli alunni lo firmano, il professore lo controfirma annotando l'ora in cui gli è consegnato. I componimenti vengono chiusi a chiave dal Direttore, che poi li presenta alla Commissione.

*Art. 102.* Chi non supera la prova in iscritto con sette punti sopra dieci in tutti i temi, non viene ammesso all'esame orale di diploma.

Chi nell'esame scritto di promozione riporta cinque punti in una materia, non è escluso per questo dalla prova orale; dovrà riportare in essa, e su quella materia, almeno otto punti per essere promosso.

*Art. 103.* Superata la prova scritta, il candidato è ammesso alla prova orale. Gli esami orali s'aggirano sulle materie dei programmi.

Non è idoneo alla promozione e non ottiene il diploma, chi non abbia anche nella prova orale riportato almeno sette punti su ciascuna materia.

La condotta disciplinare dell'allievo durante l'anno sarà considerata come una delle materie su cui le commissioni di esame dovranno dare il loro giudizio.

*Art. 104.* I diplomi, secondo l'art. 10 dello statuto, saranno rilasciati dal Governo in nome del Re.

Dichiarati, in virtù degli esami di licenza, meritevoli di diploma gli allievi che hanno superato vittoriosamente la prova, il Consiglio direttivo comunica al R. Ministero di agricoltura, industria e commercio il prospetto dei giovani a' quali deve conferirsi il diploma, accennando i punti riportati nella votazione da ciascuno di essi.

*Art. 105.* Oltre il diploma sarà rilasciato un certificato dal Direttore della Scuola nel quale saranno indicati i risultati dell'esame per materie coi punti riportati.

*Art. 106.* Il R. Ministero provvede alla spedizione dei

diplomi, e li trasmette al Presidente del Consiglio direttivo della Scuola.

Prima che siano consegnati agli allievi, i diplomi vengono trascritti in un particolare registro. Indi il Presidente ed il Direttore vi appongono appiedi la propria firma, la data della consegna ed il sigillo della Scuola.

*Art. 107.* Il diploma stabilisce che il titolare del medesimo ha ricevuto la completa educazione superiore commerciale, e che l'allievo è atto a sostenere i più importanti uffici commerciali, come direttore di banche, di istituti di credito, di case di commercio; che può essere impiegato in spedizioni e viaggi lontani, così per conto del Governo, come di società o di privati.

*Art. 108.* Il diploma rilasciato dal Governo in conseguenza degli studi percorsi ed esami regolarmente dati nella Regia Scuola superiore di commercio, sarà tenuto come equivalente agli ordinari superiori gradi accademici per tutti gli effetti di legge.

## CAPITOLO XII.

### DELLE TASSE

*Art. 109.* La Regia Scuola superiore di commercio riscuote le seguenti tasse:

- a) per la prima iscrizione, così dando l'esame di ammissione, come essendone dispensati . . L. 50
- b) per l'iscrizione al primo corso . . . . » 100
- c) per l'iscrizione al secondo corso . . . . » 150
- d) per l'iscrizione degli uditori a corsi speciali; per ogni materia . . . . . » 15
- e) per un semplice attestato sulla frequentazione dei corsi della Scuola e sugli esami presi L. 50, trattandosi di allievi iscritti al corso ordinario; e L. 5 per ogni materia, se si tratti di semplici uditori;

f) per il diploma regio, la tassa che verrà stabilita dal Governo. Essa spetta al regio erario.

*Art. 110.* Nessun candidato sarà ammesso a verun esame, se prima non avrà dimostrato, mediante ricevuta del segretario-economista, di aver pagata la rispettiva tassa.

*Art. 111.* La mala riuscita nelle prove, o l'espulsione della Scuola, non dà diritto a restituzione delle tasse pagate.

*Art. 112.* Ove altre provincie od altri corpi stabiliscano un annuo sussidio a favore della Scuola, è data loro facoltà di designare, ognuno in proporzione al sussidio, uno o due giovani della rispettiva provincia o comune, i quali abbiano fatto ottima prova negli esami di licenza degli istituti tecnici, per far loro godere dell'esenzione dalle tasse stabilite nella Scuola.

### CAPITOLO XIII.

#### DELLE LETTURE E CONFERENZE

*Art. 113.* Il Consiglio direttivo ha facoltà di autorizzare nella Scuola corsi liberi fuori de' suoi programmi, letture e conferenze, in quanto sieno conciliabili cogli insegnamenti ordinari.

*Art. 114.* Chiunque desideri fare letture, e conferenze dovrà presentare domanda in iscritto al Direttore, designando gli argomenti, che intende trattare. Saranno preferite le materie affini a quelle dei programmi della Scuola.

*Art. 115.* Il Direttore può non accettare la domanda: accettandola, fa la sua proposta al Consiglio direttivo cui spetta la definitiva decisione.

### CAPITOLO XIV.

#### DELLE COLLEZIONI E DELLA BIBLIOTECA

*Art. 116.* La Regia Scuola superiore di commercio sarà provveduta:

a) d'una grande collezione di campioni o museo di merceologia;

b) di un laboratorio di chimica commerciale;

c) di una biblioteca.

*Art. 117.* Il museo merceologico ed il laboratorio di chimica sono sotto l'immediata custodia e responsabilità, ciascuno, del professore di quella materia; e sotto la speciale sorveglianza del Direttore.

*Art. 118.* Il Direttore avrà a cura speciale l'ordinamento, la conservazione e il buon mantenimento dei libri, fino a che per l'acquistata importanza della biblioteca non si decida dal Consiglio direttivo la istituzione e nomina di un bibliotecario.

*Art. 119.* Possibilmente, sarà provveduto ad una stanza di lettura vicino alla biblioteca ad uso degli alunni.

*Art. 120.* Il Consiglio direttivo farà uno speciale regolamento per la biblioteca, e per la conservazione del museo merceologico.

*Art. 121.* Sulla proposta del Direttore, il Consiglio direttivo determinerà ogni anno la somma da destinarsi all'acquisto di libri e all'associazione ad opere periodiche. Il Consiglio stesso, nelle sue ordinarie sedute, delibererà intorno all'applicazione della somma suddetta agli acquisti che gli verranno proposti dal Direttore.

*Art. 122.* Ogni oggetto che verrà donato alla Scuola, sia in campioni, sia in libri, carte od altro, sarà munito di un segno che attesti del dono e dica il nome del donatore.

### CAPITOLO XV.

#### DISPOSIZIONI SPECIALI

*Art. 123.* Per tutti gli argomenti dei quali è fatta menzione nel presente regolamento, ed in quanto non sia provveduto con particolari disposizioni del medesimo, serviranno di norma le disposizioni dei vigenti regolamenti universitari e quelle del regolamento 18 ottobre 1865 sull'istruzione professionale.

*Art. 124.* Il presente regolamento sarà messo in vi-

gore, tosto che abbia riportata l'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, secondo gli articoli 6 e 10 dello statuto della Scuola.

Art. 125. Le riforme, aggiunte e modificazioni a questo regolamento, che venissero adottate ed approvate, saranno unite al medesimo in progressive appendici.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Ai membri della commissione organizzatrice non saranno attribuite le medaglie di presenza, di che è parola all'art. 8

*Visto d'ordine di S. M.*

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO  
CASTAGNOLA

Questo Regolamento riguarda la R. Scuola unicamente come istituto di perfezionamento negli studi che sono necessari all'esercizio delle professioni mercantili.

L'art. 87 quindi riserva ad altre disposizioni regolamentari l'ordinamento della Scuola, e quale Sezione degli studii per la carriera consolare, e quale Scuola normale per gli insegnamenti di materie economiche e commerciali negli istituti tecnici, affinchè possano raggiungersi gli scopi designati alle lettere *c* e *d* dell'art. I dello Statuto della Scuola annesso al R. Decreto 6 agosto 1868 N. 4530.

A fine che l'avvisata Sezione di studi consolari potesse tradursi in fatto, era prima necessario che fosse modificata la legge consolare 28 Gennaio 1866 la quale richiedeva tassativamente il Diploma di Laurea in diritto per gli aspiranti all'ufficio di Console; poichè è ben chiaro che mantenendosi tale prescrizione, nessuno avrebbe pensato a percorrere lo studio universitario e poscia un corso speciale di alcuni anni presso questa Scuola.

Il R. Governo trovò giusto e conveniente di aprir la via, affinchè l'art. I *c* dello Statuto sopra ricordato, non restasse lettera morta.

Quindi S. E. il Ministro degli affari esteri Visconti-Venosta, aderendo alla domanda della Commissione, nella tor-

nata del 21 Maggio 1870 presentò alla Camera dei Deputati il progetto di legge inteso alla

*Parificazione, per l'ammissione alla carriera consolare dell'attestato ottenuto alla R. Scuola superiore di commercio in Venezia, al diploma di laurea nella facoltà di Diritto.*

Il signor Ministro presentò il progetto colla relazione seguente:

SIGNORI

Per iniziativa di quel Consiglio provinciale fondavasi nel 1868 in Venezia una Scuola superiore di commercio.

Tra gli scopi cui mirava questa istituzione era pure quello di preparare buoni alunni consolari, secondochè apparisce formalmente dall'articolo 1.º del Decreto di fondazione in data 6 agosto 1868 n. 4530.

Senonchè all'effettuazione di questo disegno si frappose dapprincipio una difficoltà preliminare, nascente da ciò che la legge consolare prescrive in modo assoluto, per l'ammissione alla carriera dei consolati, l'obbligo della laurea legale.

La direzione della Scuola superiore di commercio fece pertanto istanza perchè questa difficoltà venisse rimossa, ed il Governo accondiscese tanto più volentieri a prendere in considerazione siffatta istanza, in quanto che dall'esame dei programmi in vigore presso quell'istituto appariva chiaramente come vi si insegnino in larga copia quelle materie che sono di incontestabile utilità per chi voglia percorrere la carriera consolare.

Sembrò che il modo più acconcio di conciliare le prescrizioni della legge vigente colle legittime aspirazioni della Scuola superiore di commercio, fosse quello di ottenere che questa modificasse il suo programma in guisa da comprendervi, oltre le materie che già in essa si professavano, un complesso di studii giuridici che abbia a tenere luogo del corso legale compiuto presso qualcuna delle Università del Regno. Ottenuto questo intento, non vi sarebbe più stata ragione di diniegare alla Scuola di commercio di Venezia



la concessione da essa invocata, imperocchè, per lo scopo al quale intendeva la legge consolare, l'esame finale dell'apposito corso, stabilito presso la Scuola medesima, avrebbe avuto la stessa efficacia pratica della laurea legale.

La Commissione preposta alla direzione della Scuola di commercio si adoperò con zelo nel compito per cui la si ebbe a tale riguardo a richiedere. In breve spazio di tempo essa fu in grado di presentare un nuovo programma, in virtù del quale presso la Scuola sarebbe istituito un corso speciale di 4 o 5 anni, destinato al tirocinio dei giovani che aspirano alla carriera dei consolati. Le materie d'insegnamento sono quelle stesse professate negli altri corsi della Scuola, colla differenza che riesce più copiosa e più vasta la parte legale.

Adempiutasi in tal guisa, per parte della Scuola superiore di commercio, quella che era condizione indispensabile per l'ottenimento della concessione da essa invocata, il Ministero è venuto nel divisamento di sottoporre questa concessione all'approvazione vostra, affinché essa riceva la sanzione parlamentare. Sembrò infatti regolare, che, trattandosi di derogare ad una legge vigente, la deroga avesse parimenti luogo in forma legislativa.

La Camera vorrà senza dubbio, approvando l'unito schema di legge, associarsi ad un provvedimento dal quale il Governo giustamente si ripromette notevoli vantaggi, così dal punto di vista della carriera consolare, come da quello dell'incremento della Scuola superiore di commercio di Venezia.

## PROGETTO DI LEGGE

### *Articolo unico*

L'attestato di licenza ottenuto alla Regia Scuola superiore di commercio di Venezia, nella sezione degli studi per la carriera consolare, è pareggiato alla laurea riportata nelle facoltà di diritto nelle Università dello Stato, per gli effetti previsti all'art. 15 della legge consolare del 28 gennaio 1866.

Il progetto venne emendato dalla commissione parlamentare, e le modificazioni vennero accettate dal signor Ministro.

Approvato dalla Camera elettiva e dal Senato, avuta la sanzione Reale, divenne la Legge 21 Agosto 1870 del seguente tenore :

## VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato :  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;  
*Articolo unico.* In esecuzione dell'art. I del R. Decreto 6 Agosto 1868, N. 4530, saranno ammessi al concorso per la carriera consolare, giusta la legge consolare del 28 Gennaio 1866, coloro che abbiano ottenuto l'attestato di licenza dalla Scuola superiore di commercio di Venezia, sezione degli studi per la carriera consolare, i programmi della quale sieno per questa parte, approvati anche dal Ministero dell'Istruzione pubblica, che potrà egualmente far ispezionare gli esami di licenza della suddetta sezione.

Sarà estesa la medesima concessione ad ogni altra istituzione che venisse fondata ed approvata con ispeciale Regio Decreto in condizioni equivalenti a quella della Scuola superiore anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

*Data a Firenze addì 21 Agosto 1870.*

VITTORIO EMANUELE

VISCONTI-VENOSTA

Ora stà elaborandosi d'accordo col R. Governo un particolare regolamento speciale per la Sezione degli studi consolari; d'altra parte, com'è noto, presso il R. Ministero di

Agricoltura, Industria e Commercio si lavora ad un regolamento per tutte le Scuole professionali superiori in quanto esse sono scuole normali.

Quando e l'uno e l'altro saranno attivati, si avrà il completo ordinamento della R. Scuola superiore di commercio in tutti e tre i suoi aspetti.

## IL MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il Decreto Reale del 6 agosto 1868, col quale è istituita in Venezia la Scuola superiore di commercio;

Visto l'articolo I, lettera *d* dello Statuto organico della Scuola approvato con Decreto della stessa data

### Decreta:

Art. I. — Quei giovani che, avendo ottenuto nella Regia Scuola superiore di commercio di Venezia il Diploma di licenza, furono riconosciuti fra i più distinti per la intelligenza e per lo zelo di cui diedero prove nel corso dei loro studii, quando dichiarino di voler dedicarsi all'insegnamento, potranno, dopo aver per un altro anno almeno frequentati i corsi della Scuola stessa, ottenere un nuovo Diploma, che li abiliti ad insegnare negli Istituti tecnici l'economia politica, la geografia commerciale, il diritto commerciale, la contabilità e la ragioneria.

Art. II. — Nell'anno speciale di questa frequentazione i candidati all'insegnamento dovranno seguire alcune lezioni di metodo, prestarsi come aiuto nelle Scuole di banco ed in quegli altri insegnamenti ai quali intendono applicarsi, fare lavori sopra dati argomenti ed assistere a speciali conferenze secondo le indicazioni che ad essi saranno date dal Direttore della Scuola.

Art. III. — Il Direttore della Scuola potrà concedere qualche sussidio o premio ai giovani di scarsa fortuna iscritti nei corsi normali.

Per questi sussidi, come per le maggiori spese di libri o per quelli di qualunque altra natura dipendenti da questa istituzione a cominciare dal 1870, si preleveranno L. 2000

sul capitolo *Sussidio ad Istituti* del bilancio di questo Ministero.

Il Direttore della Scuola superiore renderà conto nel modo ordinario dell'impiego di questi fondi.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e per la parte riguardante l'assegno non avrà effetto che coll'approvazione del bilancio.

*Firenze, addì 23 Novembre 1869.*

*Il Ministro*

*firm. M. MINGHETTI.*

**R. Decreto concernente le tasse da riscuotersi dalla Scuola superiore di Commercio di Venezia**

**VITTORIO EMANUELE II.**

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto l'articolo 4 del Regio Decreto 6 agosto 1868, che approva lo Statuto organico della R. Scuola superiore di commercio in Venezia ;

Visto il Decreto 15 maggio che approva il Regolamento di detta Scuola.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

**ARTICOLO UNICO**

L'articolo 100 del Regolamento 15 maggio 1870, riguardante le tasse da riscuotersi dalla Scuola superiore di commercio in Venezia, è modificato come segue:

La R. Scuola superiore di commercio riscuote le seguenti tasse :

- A) Per la iscrizione, così dando l'esame di ammissione come essendone dispensati . L. 50
- B) Per l'iscrizione a ciascuno degli anni successivi . . . . . » 100
- C) Per l'iscrizione degli uditori a speciali lezioni del primo anno e per ogni materia » 15
- D) Per l'iscrizione degli uditori a speciali lezioni degli anni successivi e per ogni materia . . . . . » 10



- E) Per l'attestato di frequentazione della Scuola e sopra gli esami presi se rilasciati ad allievi del corso ordinario . . . . » 50  
Se ad uditori, per ogni materia . . » 5  
F) Per il diploma regio la tassa è erariale e verrà stabilita dal Governo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Torino addì 5 agosto 1871*

VITTORIO EMANUELE

*Registrato alla Corte dei Conti  
addì 5 gennaio 1872*

*Reg. 59 Atti del Governo a. c. 4*

D. GHERARDI  
(Luogo del sigillo)  
V. II Guardasigilli  
DE FALCO

CASTAGNOLA

## Modificazioni dello Statuto della R. Scuola superiore di commercio in Venezia

N. 1175 (Serie II)

Gazz. Uff. 11 gennaio

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto del 6 agosto 1868, N. 4530, che approva lo Statuto della R. Scuola superiore di commercio in Venezia.

Veduta la Legge 30 giugno 1872, colla quale è approvato il bilancio definitivo della spesa del corrente anno;

Veduta la Convenzione stipulata il 15 maggio 1871, tra il Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed il Consiglio direttivo della R. Scuola superiore di commercio in Venezia;

Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale di Venezia del 13 febbraio 1872, del Consiglio comunale di Venezia del 26 aprile 1872, e della Camera di commercio ed arti della stessa città del 3 agosto 1872, colle quali è accettato il concordato anzidetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Consiglio direttivo della Scuola superiore di commercio in Venezia, di cui all'art. 4 dello Statuto organico approvato col R. Decreto 6 agosto 1868, N. 4350, si compone nel modo seguente:

Due membri nominati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

Due membri nominati dal Consiglio provinciale;

Due membri nominati dal Consiglio comunale;

Due membri nominati dalla Camera di commercio;

Il Direttore della Scuola.

Art. 2. A partire dal 1 gennaio 1873, il direttore ed i professori della Scuola saranno nominati dal Governo per delegazione dei Corpi morali che concorrono alle spese della Scuola e su proposta del Consiglio direttivo della medesima; con Decreto Reale il direttore e i professori titolari, con Decreto Ministeriale i professori reggenti e gl'incaricati d'insegnamento.

Gli assistenti e gli ufficiali di amministrazione, ed in caso di urgenza anche i professori supplenti, saranno nominati dal Consiglio direttivo.

Art. 3. Il direttore ed i professori nominati dopo il 1. gennaio 1873 potranno essere sospesi e licenziati senza l'avviso della Commissione straordinaria di cui all'art. 55 del Regolamento approvato con Regio Decreto 16 maggio 1870 N. 5671.

Il licenziamento dovrà essere proposto dal Consiglio direttivo della Scuola, e si pronunzierà con Decreto Reale o ministeriale, a seconda del Decreto col quale fosse stato nominato il direttore od il professore.

La sospensione sarà pronunciata con Decreto Ministeriale sulla proposta del Consiglio direttivo;

Art. 4. Il Governo può farsi rappresentare, agli esami annuali di promozione, da uno o più delegati, i quali avranno diritto d'interrogare i candidati.

Il medesimo diritto spetta al Direttore della Scuola.

Art. 5. Il Governo presenterà al Parlamento nazionale la relazione annua che gli viene trasmessa dal Consiglio direttivo in adempimento all'art. 12 dello Statuto della Scuola.

Art. 6. I concorsi alle cattedre di economia, statistica, diritto e computisteria negl'Istituti tecnici avranno luogo, di regola, presso la Scuola superiore di commercio.

La Giunta esaminatrice sarà nominata dal Governo su proposta del direttore della Scuola.

Art. 7. Coloro che avranno conseguito diploma d'idoneità all'insegnamento negl'Istituti tecnici dalla Scuola superiore di commercio, dopo avere nella medesima compiuti gli studii prescritti, avranno diritto a preferenza nel conferimento delle cattedre dei mentovati Istituti, a parità di condizioni.

Art. 8. Il sussidio assegnato coll'art. 2 del Regio Decreto 6 agosto 1868, N. 4530, è fissato in annue L. 25,000, da prelevarsi, nel corrente anno, sui fondi approvati al capitolo 22 (scuole ed Istituti superiori) e, per gli anni successivi, su quelli che allo stesso fine veranno stanziati sui rispettivi bilanci.

Art. 9. Lo Statuto approvato con Regio Decreto 6 agosto 1868, N. 4530, il Regolamento approvato con Regio Decreto 15 maggio 1870, N. 5671, e i programmi degli studii approvati dal Governo continueranno ad essere osservati in quanto non vi deroga il presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 15 dicembre 1872.*

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA

N. 1547 (Serie III)

**R. Decreto 24 Giugno 1883 che approva il regolamento  
pel conferimento dei diplomi nella regia Scuola su-  
periore di commercio in Venezia.**

**UMBERTO I.**

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto lo statuto fondamentale e il regolamento della Scuola superiore di commercio in Venezia, approvati con Regi Decreti 6 agosto 1868, n. 4530 e 15 maggio 1870;

Visti i Reali decreti 5 agosto 1871, n. 602 (Serie 2), e del 15 dicembre 1872, n. 1175 (Serie 2);

Volendo determinare le norme per il conferimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento tecnico di secondo grado;

Visto il progetto del Consiglio direttivo della Scuola suddetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri di agricoltura, industria e commercio e della pubblica istruzione.

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente regolamento per il conferimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento tecnico di secondo grado.

Art. 1. La Regia Scuola di commercio di Venezia ha facoltà di rilasciare in nome proprio, ed in conformità delle disposizioni contenute nel presente regolamento, gli infraindicati diplomi di abilitazione all'insegnamento negli Istituti d'istruzione tecnica di 2. grado del Regno ai propri alunni che hanno compiuto regolarmente i corsi di magistero, e sostenute con successo le corrispondenti prove di esame:

1. Diploma per gli insegnamenti di economia politica, statistica e diritto;

2. Diploma per gli insegnamenti di ragioneria e computisteria;

3. Diploma per l'insegnamento della lingua francese;

4. Diploma per l'insegnamento della lingua inglese;

5. Diploma per l'insegnamento della lingua tedesca;

Art. 2. Gli alunni della Scuola che aspirano al conseguimento del primo degli indicati diplomi, dovranno provare di avere seguito con profitto tutti i corsi di diritto stabiliti per le diverse sezioni della Scuola medesima.

Art. 3. Per l'esame tendente ad ottenere uno qualunque dei diplomi di magistero indicati all'art. 1 del presente regolamento, sarà di regola assegnata una sessione ordinaria nelle vacanze estive o autunnali, della quale sarà dato avviso agli aspiranti, non più tardi del mese di giugno.

Art. 4. Sono di diritto ammissibili a tali esami:

1. Gli studenti della Regia Scuola superiore di commercio i quali, oltre che forniti del certificato di corso compiuto, abbiano frequentati gli esercizi dell'anno complementare prescritto nel decreto Ministeriale 23 novembre 1869;

2. Tutti coloro che vogliono dedicarsi all'insegnamento delle discipline indicate all'articolo 1 del presente regolamento negli Istituti d'istruzione tecnica di 2. grado, purchè si trovino in possesso della licenza liceale o di Istituto tecnico, se aspiranti al diploma di magistero per le lingue straniere; della licenza della sezione di commercio e ragioneria d'Istituto tecnico, o della licenza universitaria in matematica o fisico matematica, se aspiranti al diploma di magistero per la ragioneria e la computisteria.

Art. 5. In eccezione a questa regola potrà essere ammesso agli esami, pel conseguimento di uno dei cinque diplomi indicati all'art. 1, qualunque estraneo alla Scuola i cui titoli presentati in appoggio alla domanda di ammissione, siano stati favorevolmente giudicati dal Ministero della pubblica Istruzione.

Art. 6. Il Ministero della pubblica Istruzione ha facoltà di esonerare dalla tassa di esame, di che all'art. 26, pel conseguimento di uno dei cennati diplomi di magistero, due candidati che già insegnino in una delle Scuole tecniche, normali o ginnasiali governative, o pareggiate del Regno.

Art. 7. Oltre agli ordinari *certificati di corso compiuto* la Scuola superiore di commercio in Venezia è di regola autorizzata a rilasciare, in nome proprio e previo apposito esame, *attestati di idoneità* ad insegnare ciascuna delle materie comprese nei programmi del suo insegnamento.

Siffatti attestati, comunque possano formare un titolo di onore per chi li abbia ottenuti, non costituiranno alcun titolo obbligatoriamente apprezzabile nella carriera del professorato ufficiale.

Art. 8. All'esame per ottenere dalla Scuola il semplice *attestato di idoneità*, preveduto nell'art. 7, si potranno presentare così gli studenti della Scuola che abbiano riportato il *certificato di corso compiuto*, come qualunque individuo estraneo alla scuola; il Consiglio direttivo avrà libertà di ammetterli o no alla prova dell'esame richiesto, di stabilire anno per anno l'epoca in cui questa prova debba aver luogo, e determinare la tassa speciale a cui i candidati debbano sottostare per essere ammessi.

Art. 9. Ambo le specie di esami distinte negli articoli precedenti verranno sempre condotte con le norme che seguono.

Art. 10. Una Commissione esaminatrice, composta di nove membri, sarà nominata per ciascuna materia su cui si debba sperimentare l'idoneità del candidato.

Vi si comprenderanno, in tutti i casi, il professore della materia e il direttore della Scuola, più un delegato del Ministero d'agricoltura.

Negli esami per *diploma di magistero* s'aggiungerà un delegato del Ministero di pubblica Istruzione.

Gli altri commissari saranno nominati dal Consiglio direttivo della Scuola, scegliendoli sia fra i suoi componenti o professori, sia fra persone estranee alla scuola, e destinando ad un tempo chi debba fra i commissari fungere l'ufficio di presidente e quello di segretario.

Art. 11. Gli esami non saranno preceduti da alcun programma; il candidato dovrà in generale, dar prova di conoscere tutta la materia che intende insegnare, svolgendo a tal uopo i temi, o rispondendo ai quesiti che la Commissione esaminatrice reputerà opportuno di proporgli. Questa

prova sarà triplice, per iscritto, per esposizione e discussione verbale, per lezione pubblica, in giornate differenti, che verranno dalla Commissione assegnate.

Art. 12. Per la prova in iscritto la Commissione formulerà quel numero di temi che stimerà opportuno. All'apertura dell'esame ne sarà data lettura al candidato, invitandolo ad estrarne a sorte uno, il quale verrà firmato dal presidente e consegnato in copia al candidato. Se vi saranno più candidati ciascuno estrarrà il proprio tema.

Quando si tratti di materia, in cui la conoscenza di alcuna lingua straniera non costituisca il soggetto esclusivo dell'esame, ogni tema dovrà essere presentato in modo che il candidato si trovi tenuto a dar prova di conoscere quel tanto di francese, inglese e tedesco che sia necessario per intendere le opere scritte in siffatte lingue sulla materia dell'esame.

Art. 13. I candidati avranno dodici ore di tempo per svolgere il loro tema; saranno possibilmente collocati in camere distinte, ed ogni comunicazione esterna sarà loro vietata.

Uno dei commissari, a turno, sarà sempre presente nel luogo dell'esame, in qualità di sorvegliante.

Nessuna spiegazione o commento del tema può aggiungersi nè in iscritto, nè oralmente.

La Commissione indicherà se e quali libri potranno essere lasciati a disposizione del candidato.

Art. 14. Il lavoro eseguito verrà chiuso e suggellato in presenza dell'autore, e affidato al direttore della Scuola per custodirlo sino al momento di consegnarlo alla Commissione esaminatrice.

Due terzi almeno dei membri di questa dovranno essere presenti all'apertura, discussione e giudizio definitivo; ove questo numero non si raggiunga in una prima convocazione, si sospenderà l'esame dello scritto e si farà una seconda convocazione per discutere e deliberare con metà, più uno, dei commissari, purchè non vi manchino il professore della materia e il direttore della Scuola o chi per essi.

Non potendosi ottenere alcuna convocazione in numero legale, il Consiglio direttivo sarà chiamato a deliberare sul modo di surrogare i commissari mancanti.

Art. 15. Esaurito l'esame e chiusa la discussione, i commissari intervenuti saranno invitati dal presidente a deliberare se il candidato sia o non sia ammissibile alla prova di un esame orale. Questa deliberazione sarà presa a maggioranza dei presenti; se la risposta è negativa il corso degli esami si troncherà e ne sarà dato analogo avviso all'interessato. Se è affermativa la Commissione stabilirà il giorno in cui la prova orale debba aver luogo, e ne sarà dato parimenti notizia al candidato.

Art. 16. La prova orale si aggirerà in primo luogo su quelle interrogazioni ed obiezioni che i commissari crederanno di muovere sull'elaborato della prova in iscritto. Indi su altri punti della materia che la Commissione farà estrarre a sorte dal candidato sopra un numero di quesiti che l'abbraccino in tutta la sua estensione, e che la Commissione avrà scelti poco prima di aprire l'esame orale.

Art. 17. Il giudizio di merito sulla prova orale sarà proferito immediatamente con la stessa regola e forma indicata nell'art. 15 per l'esame in iscritto, deliberando se il candidato debba ammettersi o no alla prova di una pubblica lezione.

Art. 18. In caso affermativo la Commissione ne assegnerà il giorno, e ne sarà dato preventivo avviso al pubblico, ai signori professori della Scuola e agli studenti.

Art. 19. Nel giorno destinato la Commissione si adunerà per fissare tre temi di lezione, fra i quali il candidato ne sceglierà uno a sorte.

Art. 20. Il candidato avrà quattro ore di tempo per prepararsi a svolgere il tema prescelto durante le quali dovrà rimanere chiuso senza alcuna comunicazione col di fuori. Potrà domandare dei libri, e in tal caso la Commissione, qualora sia in grado di fornirli, giudicherà se sia il caso di farlo. Giudicherà ancora se, e di quanto, le quattro ore di tempo si debbano abbreviare, avuto riguardo alla agevolezza proveniente della concessione dei libri richiesti.

Art. 21. Terminata la pubblica lezione, i commissari si aduneranno per deliberare immediatamente o rimettere ad altro giorno la deliberazione definitiva sul merito del candidato.

Art. 22. Questa deliberazione sarà presa a maggioranza degli intervenuti, secondo la regola stabilita più sopra agli articoli 14 e 15.

Sarà preceduta, occorendo, da una discussione fra i commissari, ma il loro voto dovrà essere dato a scrutinio segreto per mezzo di pallottole a prova e controprova.

Art. 23. Nel giudizio di merito definitivo s'intenderà abbracciare complessivamente le tre prove subite dal candidato.

La maniera di esprimerlo consisterà nel concedergli quelle unità che ogni commissario reputi giuste, nella scala da zero che esprime il nessun merito, a 10 che esprime il massimo.

Siffatta graduazione di punti sarà ripetuta per ciascuna delle materie sulle quali siasi aggirato l'esame non escluse le lingue, quand'anche siano considerate come accessorie.

I punti assegnati in segreto da ogni singolo commissario saranno sommati insieme per prenderne la media, che sola verrà annunciata per ciascuna materia, ed esprimerà fino a sei punti la semplice idoneità, e da 7 a 10 punti i gradi di merito.

Art. 24. Oltre al giudizio graduato come al precedente articolo, la Commissione esprimerà il suo parere sui lavori attinenti alla materia che il candidato avesse fatti prima dell'esame e presentati alla Commissione. Essi saranno ritenuti come un titolo di più, ma non dovranno modificare il giudizio fondato sulla triplice prova dell'esame.

Art. 25. Al candidato giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice sarà rilasciato dalla Scuola il diploma di abilitazione all'insegnamento di quelle discipline indicate all'art. 1 del presente regolamento, per le quali avrà sostenuto gli esami.

Questo diploma è titolo di preferenza, a parità di merito, nel conferimento per concorso delle cattedre vacanti negli istituti d'istruzione tecnica di secondo grado.

Art. 26. Il diploma di abilitazione va soggetto ad una tassa di lire cento a favore dell'Erario.

Art. 27. Di tutti gli atti compiutisi nel corso dell'esame sarà fatto processo verbale, il quale sarà trasmesso in copia al Governo.

Art. 28. Il candidato, che non sia riuscito ad ottenere la abilitazione richiesta, potrà, dopo un anno, ritentare la prova dell'esame, sopra temi diversi da quelli che ebbe nella prima prova.

Art. 29. Ogni disposizione anteriore s'intende abrogata in quanto sia incompatibile colle disposizioni del presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 24 Giugno 1883.*

UMBERTO

BERTI  
BACELLI

*Registrato alla Corte dei conti  
addì 23 Agosto 1883*

*Reg. 129 Atti del Governo a. f. 79*

PELLIZZOLI

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli

SAVELLI

**R. Decreto che modifica l'art. 10 del R. Decreto  
24 Giugno 1883, n. 1547 (Serie III)**

**UMBERTO I.**

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto il regio decreto in data 24 giugno 1883, n. 1547 (Serie 3), che riguarda il conferimento dei diplomi nella regia Scuola superiore di commercio in Venezia;

Vista la deliberazione in data 23 luglio 1885 del consiglio direttivo di quella Scuola;

Sulla proposta dei Nostri ministri di agricoltura, industria e commercio e della pubblica istruzione:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 10 del citato regio decreto 24 giugno 1883 n. 1547 (Serie 3.) è modificato come segue:

Art. 10. Una commissione esaminatrice composta di cinque membri sarà nominata per ciascuna materia in cui deve sperimentare l'idoneità del candidato.

Vi si comprendono in tutti i casi il professore della materia ed il Direttore della Scuola od un suo delegato, più un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Negli esami di diploma di magistero vi sarà compreso un delegato del ministero di pubblica istruzione.

Il quinto commissario sarà nominato dal consiglio direttivo della Scuola, scegliendo sia fra i suoi componenti o professori, sia fra persone estranee alla Scuola.

Il Consiglio destinerà chi debba, fra i commissari, fungere da presidente e chi da segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osseryare,

Dato a Monza, addì 26 Agosto 1885.

UMBERTO

GRIMALDI  
COPPINO

Registrato alla Corte dei conti  
addì 11 settembre 1885  
Reg. 144 Atti del Governo a. f. 41

PELLIZZOLI  
(Luogo del Sigillo)  
V. II Guardasigilli  
D. TAJANI

## PROGRAMMA GENERALE DEI CORSI

Il corso degli studi nella Scuola superiore di commercio mira a formare giovani che possano :

- o esercitare degnamente il commercio ;
- o presentarsi al concorso per la carriera consolare presso il Ministero degli Affari Esteri ;
- o aspirare alle cattedre :
  - di diritto, economia e statistica,
  - di merceologia,
  - di ragioneria e computisteria,
  - e di lingue straniere,

presso gli Istituti tecnici e professionali.

Per la carriera commerciale, il corso degli studi si compie in tre anni.

Per la carriera consolare in cinque.

Per la carriera magistrale in quattro o cinque, come sarà specificato qui appresso.

Allo entrare nel primo anno di corso, gli allievi che vogliono avviarsi all'insegnamento delle lingue francese, inglese, o tedesca, hanno facoltà di dichiararlo, per essere iscritti nel corso speciale qui sotto indicato. Gli altri allievi entreranno nel corso di *primo anno*, comune a tutti.

Al principio del secondo anno, coloro che non appartengono già al corso speciale delle lingue, potranno dichiarare a quale delle carriere intendano applicarsi. Coloro che si dichiarino per il commercio, e coloro che non si dichiarino per alcuna carriera, seguiranno gli studi destinati alla classe dei commercianti.

Gli allievi della carriera magistrale dichiareranno inoltre a quale, fra i tre altri insegnamenti sopra indicati, intendano applicarsi.

Al principio del terzo anno la dichiarazione dell'allievo e la diversificazione degli studi divengono obbligatorie.

Le materie da studiare, il loro ordine e la loro classificazione, si leggono nel seguente prospetto (\*).

(\*) Oltre alle materie indicate nel prospetto, sono attivati i tre insegnamenti affatto liberi quello di lingua *Greca moderna*, quello di lingua *Turca* e quello di lingua *Giapponese*. — Le ore dedicate alle medesime sono annotate nell'orario. Si avverte poi che il professore di lingua *Turca* ha obbligo di insegnare anche la lingua *Persiana* e che l'insegnamento della medesima non fu per anco attivato non essendovi alcun alunno che abbia fatto ricerca per studiarla.

PRIMO ANNO

CLASSE COMMERCIALE	CLASSE MAGISTRALE
	Lingue straniere
Lettere Italiane	Lettere Italiane
Geografia Commerciale	—
Computisteria	—
Algebra	—
Lingua Francese	Lingua Francese } secondo la
» Tedesca	» Tedesca } scelta
Introduzione alla Merceologia	—
Istituzioni di Commercio	—
Istituzioni di Diritto Civile	—
Calligrafia	—



PRIMO ANNO	
Lettere Italiane	Lettere Italiane
Geografia Commerciale	Geografia Commerciale
Computisteria	Computisteria
Algebra	Algebra
Lingua Francese	Lingua Francese
Lingua Francese secondo la scelta	Lingua Francese
Introduzione alla Mercologia	Introduzione alla Mercologia
Istituzioni di Commercio	Istituzioni di Commercio
Istituzioni di Diritto Civile	Istituzioni di Diritto Civile
Calligrafia	Calligrafia

SECONDO ANNO					
CLASSE COMMERCIALE	CLASSE CONSOLARE	CLASSE MAGISTRALE			Lingue Straniere
		Diritto, Econ., Statist.	Merceologia	Computisteria	
Lettere Italiane	Lettere Italiane	Lettere Italiane	Lettere Italiane	Lettere Italiane	Lettere Italiane
Geografia Commerciale	Geografia Commerciale	Geografia Commerciale	Geografia Commerciale	Geografia Commerciale	Geografia Commerciale
Computisteria	—	—	—	Computisteria	—
Calcolo Mercantile	Calcolo Mercantile	—	—	Calcolo Mercantile	—
Lingua Francese	Lingua Francese	Lingua Francese	Lingua Francese	Lingua Francese	—
» Tedesca	» Tedesca	» Tedesca	» Tedesca	» Tedesca	—
» Inglese	» Inglese	» Inglese	» Inglese	» Inglese	—
Merceologia	Merceologia	Merceologia	Merceologia	Merceologia	—
Diritto Comm. e Maritt.	Diritto Comm. e Maritt.	Diritto Comm. e Maritt.	Diritto Comm. e Maritt.	Diritto Commerciale	—
Pratica Commerciale	—	—	—	Pratica Commerciale	—
Calligrafia	—	—	—	Calligrafia	—
—	Diritto civile con riguardo al diritto internazionale privato.	—	—	—	—
—	Lingua Araba ovvero altra lingua dell'Orient (*)	—	—	—	—

(\*) Il Consiglio Direttivo della Scuola potrà dar licenza a qualche allievo che ne facesse domanda di studiare invece dell' Araba qualche altra lingua delle più usitate fuori d' Europa, come il Turco, il Persiano, il Giapponese, il Cinese (in quanto l' insegnamento di queste due ultime venisse istituito) consigliando però l' Araba di preferenza ad altro.

TERZO ANNO				
		CLASSE MAGISTRALE		
CLASSE COMMERCIALE	CLASSE CONSOLARE	Diritto, Econ., Statist.	Merceologia	Computisteria
Lettere Italiane	Lettere Italiane	Lettere Italiane	Lettere Italiane	Lettere Italiane
Lingua Tedesca	Lingua Tedesca	Lingua Tedesca	Lingua Tedesca	Lingua Tedesca
> Inglese	> Inglese	> Inglese	> Inglese	Inglese
Merceologia	Merceologia	Merceologia	Merceologia	—
Diritto Commerciale e industriale	Diritto Commerciale e industriale	Diritto Commerciale e industriale	—	Diritto Commerciale e Industriale
Storia del Commercio	Storia del Commercio	Storia del Commercio	Storia del Commercio	—
Statistica Commerciale	Statistica Commerciale	Statistica Commerciale	Statistica Commerciale	—
Economia Politica	Economia Politica	Economia Politica	—	—
Pratica Commerciale	—	—	—	Pratica Commerciale
Calcolo Mercantile	—	—	—	Calcolo Mercantile
—	Diritto Civile con riguardo al diritto internazionale privato.	—	—	—
—	Lingua Araba ovvero altra lingua dell'Oriente.	—	—	—
Diploma di Licenza al 3. anno.	—	—	—	—

QUARTO ANNO				
		CLASSE MAGISTRALE		
CLASSE CONSOLARE	Dirit. Econ. Statist.	Merceologia	Computisteria	Lingue Straniere
Lingua Inglese	Lingua Inglese	Lingua Inglese	Lingua Inglese	Lingua Inglese
Storia con particolare riguardo ai trattati	Storia con particolare riguardo ai trattati	(Esercizi sulle lingue e sulla Merceologia)	(Esercizi sulle lingue, la Computisteria, il Calcolo e la pratica commerciale)	(se è stata scelta)
Statistica teoretica	Statistica teoretica	—	—	Gli allievi destinati allo insegnamento del Francese, saranno esercitati a darne lezione sotto la scorta del Professore. - Dopo l'anno ricevono, previa approvazione, il Diploma di Licenza
Economia Politica	Economia Politica	—	—	Quelli destinati all'insegnamento del tedesco, frequenteranno la scuola di pratica commerciale, con incarico di fare da correttori della corrispondenza e contabilità tedesca
Diritto internazionale	Diritto internazionale pubblico	—	—	—
Diritto Penale	Diritto Penale	—	—	—
Diritto Costituzionale	Diritto Costituzionale	—	—	—
Procedura Giudiziarla	Procedura Giudiziarla	—	—	—
Lingua Araba ovvero altra lingua dell'Oriente	—	Diploma di Licenza al 4. anno	Diploma di Licenza al 4. Anno	—

QUINTO ANNO

CLASSE CONSOLARE	CLASSE MAGISTRALE per Diritto Econom. e Statist.
Storia con particolare riguardo ai trattati	Storia con particolare riguardo ai trattati
Lingua Araba, ovvero altra lingua dell'Oriente	—
Esercizi sul programma di corso ai Consolati prescritto dal Ministero degli affari Esteri	Esercizi sul programma d'insegnamento prescritto dal Ministero di Agric. e Comm.
Diploma al 5. anno	Diploma al 5. anno
LINGUE STRANIERE	
Gli allievi della lingua Inglese assisteranno come sopra alla pratica commerciale e intanto saranno esercitati a dar lezioni.	
Quelli della lingua Tedesca saranno esercitati a dar lezioni.	
Diploma al 5. anno	

Il Programma generale ed annesso Prospetto vennero approvati con decreto del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio 13 Aprile 1871 N. 1807, dietro accordo coi Ministri degli affari Esteri e per l'istruzione pubblica per quanto concerne la Classe consolare.



# NORME

PER IL

## CONFERIMENTO DEI DIPLOMI SPECIALI DI LAUREA



NORME

GOVERNAMENTO DEI DIPLOMI SPECIALI DI LAUREA

**Regio decreto n. 476, del 26 novembre 1903, che autorizza le regie Scuole superiori di commercio e gli Istituti d'insegnamento superiore commerciale dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio a rilasciare un diploma di laurea.**

(Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1903, n. 299)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 8 settembre 1878, n. 4398 (Serie 2.a), che determina le attribuzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Considerando che negli statuti delle regie Scuole superiori di commercio di Bari e di Venezia, rispettivamente approvati coi regi decreti in data 11 marzo 1886, n. 3746, e 15 maggio 1870, n. 5671, e nel regolamento 18 gennaio 1885 della regia Scuola superiore di commercio a Genova è stabilito che il diploma rilasciato ai licenziati delle dette Scuole è equivalente agli ordinari superiori gradi accademici;

Ritenuta la convenienza di determinare il valore di detto diploma e gli uffici, oltre quelli liberi del commercio e delle industrie, all'esercizio dei quali abilita il diploma stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le regie Scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia e gli altri Istituti d'insegnamento superiore

commerciale, legalmente riconosciuti e posti sotto la dipendenza e la vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria, e commercio, rilasciano un diploma speciale di laurea agli alunni che hanno compiuto il corso degli studi nelle sezioni commerciale, consolare ed in quelle magistrali, ed hanno superato gli esami di cui all'articolo 4.

Art. 2.

Tale diploma è equivalente agli ordinari superiori gradi accademici e dà facoltà di concorrere a quelle fra le cattedre di scienze commerciali ed economiche nelle Scuole industriali e commerciali dipendenti e sussidiate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, che saranno indicate nel regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 3.

Coloro che hanno ottenuto il diploma speciale di laurea nelle sezioni commerciale e di ragioneria delle regie Scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia e degli Istituti d'insegnamento commerciale superiore, di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono abilitati all'esercizio della ragioneria e degli altri uffici pubblici attinenti al commercio ed alla industria.

Art. 4.

Apposito regolamento; approvato dal Nostro Ministro di agricoltura, industria e commercio, stabilirà, oltre alle norme di cui all'articolo 2, quelle relative agli esami per il conferimento del diploma di laurea.

Art. 5.

Rimangono immutate le disposizioni del regio decreto 24 giugno 1883, n. 1547 (serie 3.), e tutte le altre relative all'insegnamento commerciale superiore, in quanto non siano contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1903.

VITTORIO EMANUELE

RAVA — GIOLITTI

Visto. *Guardasigilli*; RONCHETTI

**Regio decreto del 19 gennaio 1905, che stabilisce le condizioni per l'ammissione agli esami pel conseguimento del diploma di laurea nelle regie Scuole superiori di commercio.**

(Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1905, n. 34)

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data del 26 novembre 1903, n. 476, che autorizza le regie Scuole superiori di commercio in Bari, Genova e Venezia e gli altri istituti d'insegnamento superiore commerciale, legalmente riconosciuti e posti sotto la dipendenza e la vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, a rilasciare uno speciale diploma di laurea;

Ritenuto che per principio costantemente ammesso nel diritto scolastico italiano, il diploma di laurea può conseguirsi soltanto da coloro che prima dell'ammissione negli istituti superiori hanno compiuto un regolare corso di studi secondari;

Considerato che nelle regie Scuole superiori di commercio in Bari, Genova e Venezia, sono ammessi, come alunni regolari, previo esame di ammissione, anche coloro che non presentano la licenza da un istituto d'istruzione secondaria legalmente riconosciuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

**Art. 1.**

Per essere ammessi agli esami per il conseguimento del diploma di laurea, gli alunni delle regie Scuole superiori di commercio in Bari, Genova e Venezia, e degli altri isti-

tuti legalmente riconosciuti e posti sotto la dipendenza e la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, dovranno dimostrare di essere stati iscritti, come studenti regolari, al primo anno di corso della Scuola, in seguito alla presentazione di uno dei seguenti documenti;

a) licenza dal liceo;

b) licenza dall'istituto tecnico;

c) licenza da una scuola media di commercio, che conti non meno di quattro anni di corso e che dipenda dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Potranno altresì essere ammessi agli esami di laurea, salvi rimanendo tutti gli altri requisiti di cui nel presente articolo, i licenziati dal liceo, dall'istituto tecnico o da una delle scuole medie di commercio contemplate al n. 1, lettera c, del presente articolo, i quali, avendo conseguito il rispettivo diploma da almeno un anno, sieno stati ammessi - trascorso questo termine - a dare gli esami di promozione al secondo anno di corso di una regia scuola superiore di commercio, li abbiano felicemente superati nelle sessioni ordinarie estiva od autunnale, abbiano in seguito frequentato regolarmente gli altri corsi e superati gli esami relativi nelle sessioni anzidette.

**Art. 2.**

Coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto si trovano già iscritti come alunni regolari nelle regie scuole superiori di commercio in Bari, Genova e Venezia, e coloro che vi hanno precedentemente compiuto il corso degli studi, potranno, entro il termine che sarà stabilito dal regolamento di cui all'articolo 4 del regio decreto 26 novembre 1903, n. 476, presentarsi agli esami di laurea anche se non sono forniti dei titoli prescritti dall'articolo 1, lettere a, b e c, del presente decreto.

**Art. 3.**

Il diploma di laurea nella sezione commerciale delle Scuole superiori di commercio è titolo d'ammissione ai corsi alle cattedre di istituzioni commerciali, di diritto commerciale, di economia politica, di storia e geografia, di cal-

colo mercantile, di computisteria e di banco-modello nelle scuole industriali e commerciali dipendenti o sussidiate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

I laureati della sezione consolare sono ammessi ai concorsi nelle scuole suddette per le cattedre sopraindicate ad esclusione di quelle di calcolo mercantile, di computisteria e di banco-modello.

I laureati delle sezioni magistrali sono ammessi a concorrere nelle scuole medesime alle cattedre per tutte le materie comprese nei programmi speciali alle rispettive sezioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1905.

VITTORIO EMANUELE

RAVA — GIOLITTI

Visto *Il Guardasigilli*: RONCHETTI

**Decreto ministeriale dell'11 febbraio 1905, che approva il regolamento per gli esami di laurea nelle regie Scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia e negli altri Istituti d'insegnamento superiore commerciale dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.**

(Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1905, n. 46)

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti i regi decreti in data 26 novembre 1903, n. 476, e 19 gennaio 1905 n. 19, relativi ai diplomi di laurea da rilasciarsi dalle R. Scuole superiori di commercio in Bari, Genova e Venezia e dagli altri Istituti d'insegnamento superiore commerciale, legalmente riconosciuti e posti sotto la dipendenza e la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dell'Ispettore generale dell'industria e del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Le R. Scuole superiori di commercio in Bari, Genova e Venezia rilasciano, a termini dei regi decreti 26 novembre 1903, n. 476, e 19 gennaio 1905, n. 19, un diploma speciale di laurea il quale conferisce il titolo di *Laureato in scienze applicate al commercio*.

Tale diploma si consegue esclusivamente in seguito ad esami generali di laurea, con le norme di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Per essere ammessi agli esami di laurea gli alunni delle R. Scuole superiori predette debbono dimostrare di

possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del citato R. decreto del 19 gennaio 1905, n. 19.

Art. 3.

Gli alunni delle regie Scuole superiori di commercio che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo, conseguono, dopo aver compiuto gli studi in una delle sezioni delle Scuole superiori e di essere stati approvati negli esami finali dell'ultimo corso, il certificato di licenza, secondo gli ordinamenti in vigore.

Non possono però presentarsi agli esami di laurea.

Art. 4.

La sessione annuale per gli esami di laurea è unica e sarà indetta dal Consiglio direttivo della Scuola nei mesi di novembre e dicembre.

Non possono essere accordate sessioni straordinarie.

Art. 5.

Per essere ammessi alla sessione di esami di laurea, gli alunni devono presentare alla Direzione della Scuola domanda in carta da bollo da lire 0.50, corredata dei documenti necessari per comprovare che esistono tutte le condizioni richieste dall'articolo 1 del R. decreto 19 gennaio 1905 e che fu eseguito il pagamento della tassa di cui al successivo articolo.

Art. 6.

La tassa per gli esami di laurea è stabilita in lire 100 da pagarsi alla segreteria della Scuola che ne rilascia ricevuta.

La tassa pagata è valida per la sola sessione di esami, in cui si è presentato il candidato.

Non può essere accordata alcuna esenzione dal pagamento di detta tassa, neppure a coloro che, durante il corso degli studi, abbiano goduto una borsa di studio o la esenzione dalle tasse per qualsiasi titolo.

La tassa è restituita nel solo caso che il candidato dichiarerà di ritirarsi dagli esami prima dell'assegnazione del

tema per la tesi scritta.

Il candidato che sia stato respinto agli esami o che ne sia stato escluso per irregolarità commesse, ovvero che per qualsiasi motivo si sia ritirato dopo l'assegnazione della tesi scritta, può presentarsi ad un'altra sessione di esami pagando una nuova tassa.

L'ammontare delle tasse pagate dai candidati va per tre decimi a beneficio della scuola.

La somma rimanente è divisa in parti uguali, a titolo di propine, fra i membri delle Commissioni esaminatrici.

Art. 7.

La Commissione per gli esami di laurea è costituita per ogni sezione di sette membri che sono; il presidente del Consiglio direttivo della Scuola, il quale presiede la Commissione; un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio; il direttore della Scuola; un membro estraneo scelto dal Consiglio direttivo fra le persone che abbiano fama di speciale coltura nelle discipline economiche; tre professori della Sezione, scelti annualmente dal collegio dei professori.

Funziona da segretario il più giovane dei professori della Scuola che fanno parte di ciascuna Commissione.

Art. 8.

L'esame di laurea è generale; riguarda cioè tutta la materia insegnata nei corsi della sezione, cui appartiene il candidato.

Esso consiste in una tesi scritta; ed in prove orali che sono pubbliche.

Art. 9.

Il tema della tesi scritta è sempre scelto fra le discipline principali comprese nei programmi della sezione cui appartiene il candidato. Esse saranno determinate dal Ministro, sentiti i Consigli direttivi delle Scuole.

Il candidato che, negli esami di ciascun anno di corso della sua sezione abbia riportato una media complessiva non inferiore ad otto decimi, e negli esami di licenza una media complessiva non inferiore a nove decimi, ha facoltà di indicare



la materia fra quelle come sopra designate ed il tema della sua tesi.

Negli altri casi la Commissione forma i temi, in numero almeno doppio di quello dei candidati ed in ogni caso non inferiore a due per ciascuna delle discipline principali di cui sopra.

Art. 10

Indetta la sessione d'esami, ciascuna Commissione tiene adunanze segrete per la formazione dei temi. Terminata questa, nel giorno successivo la Commissione convoca tutti i candidati; riceve comunicazione della materia e del tema prescelti da quelli che ne hanno il diritto a termini dell'articolo 9; fa sorteggiare a ciascuno degli altri il tema della tesi che egli dovrà svolgere.

Seduta stante il candidato che ha sorteggiato il tema deve, col sussidio di opere messe a sua disposizione dalla Commissione e sotto speciale sorveglianza di almeno uno dei membri di essa, preparare uno schema generale per lo svolgimento della tesi assegnatagli, nel quale schema il candidato indicherà i punti essenziali del suo lavoro e le principali fonti a cui farà ricorso.

Per la preparazione di detto schema sono concesse otto ore di tempo.

Dello schema così preparato, il candidato fa due copie, una delle quali, da lui firmata e datata, sarà consegnata al commissario assistente alla prova, il quale, raccolti tutti gli schemi, li controfirma, li chiude in un piego che, suggellato e controfirmato all'esterno, sarà consegnato al presidente della Commissione e da questi conservato fino al momento dell'esame della tesi scritta.

L'altra copia dello schema servirà al candidato per l'ulteriore libero svolgimento della tesi.

Per la consegna della tesi completamente svolta, la Commissione stabilisce un termine improrogabile ed unico per tutti i candidati. Tale termine non potrà superare le sei settimane.

Mancando la consegna della tesi nel giorno fissato, s'intenderà che il candidato siasi ritirato dall'esame.

Art. 11.

La Commissione esamina la tesi in confronto dello schema preparato da ciascun candidato e giudica per sì o per no dell'ammissione alle prove orali.

Le tesi scritte non si restituiscono ai candidati, ma debbono essere conservate nell'archivio della Scuola.

A giudizio della Commissione esaminatrice, si potranno stampare, a spese della Scuola, le tesi dei candidati che abbiano conseguita la laurea con lode, a termini del successivo articolo 13.

Art. 12.

Il candidato ammesso alle prove orali deve:

- 1°) sostenere la discussione sulla tesi scritta;
- 2°) svolgere e discutere oralmente due temi da lui scelti e presentati insieme con la tesi scritta alla Commissione e da questa approvati, vertenti su materie insegnate nella sezione, esclusa la materia su cui versava la tesi scritta;
- 3°) dare saggio oralmente della conoscenza di due lingue estere insegnate nella sezione.

Art. 13.

Compite le prove orali, il candidato e le persone estranee alla Commissione si ritirano.

La Commissione assegna il voto complessivo sulla tesi scritta e sulla discussione orale della medesima: ed i voti su ciascuna delle tesi orali e sul saggio di lingue estere.

Il voto su ciascuna prova è espresso in decimi ed è determinato dalla media dei voti dati da ciascun Commissario, che dispone di dieci punti.

Non è ammessa compensazione di punti fra le varie prove.

Se in ciascuna prova il candidato avrà raggiunto i sei decimi almeno, il presidente lo richiama per comunicargli pubblicamente il risultato favorevole, esprimendolo con la somma dei voti delle singole prove.

Qualora il candidato abbia raggiunto in ciascuna pro-

va il massimo dei punti, la Commissione potrà conferirgli la lode con apposita votazione.

Le operazioni tutte relative all'esame di laurea e i risultati di questo sono fatti constare in processi verbali, che sono compilati dal segretario della Commissione e vengono firmati da tutti i componenti di essa.

Art. 14.

I diplomi di laurea sono rilasciati dal presidente del Consiglio direttivo della Scuola, in nome del Re. Portano anche la firma del direttore della Scuola e del segretario, e debbono essere vidimati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale dovranno essere comunicati in originale i processi verbali, di cui all'articolo precedente.

I diplomi non contengono indicazione dei voti conseguiti, ma quando al candidato sia stata — a termini dell'articolo precedente — concessa la lode, se ne farà menzione nel diploma.

Insieme al diploma di laurea la Scuola rilascerà, a richiesta dell'interessato, un certificato con l'indicazione dei punti riportati in ciascuna prova.

Art. 15.

Il Ministro, sentiti i Consigli direttivi delle Scuole, stabilirà il modello del diploma di laurea e dei processi verbali, nei quali sarà accertato che ogni candidato soddisfa alle condizioni tassativamente prescritte dall'articolo 1 del R. decreto 19 gennaio 1905, n. 19, salvo nei casi previsti dall'articolo 2 dello stesso decreto.

Art. 16.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili agli esami ed ai diplomi di laurea negli Istituti superiori di insegnamento commerciale che saranno legalmente riconosciuti e posti sotto la dipendenza e la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

**Disposizioni transitorie**

Art. 17.

Coloro che si trovano attualmente iscritti come alunni regolari in una delle R. Scuole superiori di commercio in Bari, Genova e Venezia potranno presentarsi agli esami di laurea soltanto nelle tre sessioni ordinarie successive al compimento dei loro studi.

Coloro che hanno compiuto il corso degli studi in una delle R. Scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia, prima della pubblicazione del presente regolamento hanno facoltà di presentarsi agli esami di laurea nelle sessioni ordinarie del triennio 1905-1906-1907, facendone domanda alla direzione della Scuola due mesi prima della sessione di esami e producendo il certificato di licenza e la quietanza della tassa stabilita dal presente regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Roma, li 11 febbraio 1905.

*Il Ministro*  
RAVA

*L'Ispettore generale dell'industria e del commercio*  
CALLEGARI.

Registrato alla Corte dei Conti  
addì 17 febbraio 1905.

*Decreti amministrativi*, Reg. 25, Foglio 97.  
G. MAGGIORE

